



COMUNE DI BRINDISI

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.21

OGGETTO: Rapporto Preliminare di Orientamento - V.A.S. -VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA e VInCA - valutazione di incidenza di cui alla lr. 12/04/2001 n.11, necessarie all'approvazione del P.C.C. piano comunale costiero

L'anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di gennaio in Brindisi, nella Sede Comunale.

A seguito della convocazione disposta con appositi avvisi si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PARERI

SETTORE			
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00. Brindisi, li 19-01-2015 Il Dirigente (F.to Arch. Fabio Stefano LACINIO)	CONSALES Cosimo	Sindaco	Presente
	MARCHIONNA Giuseppe	Vice Sindaco	Presente
	LO MARTIRE Carmela	Assessore	Assente
	LUPERTI Pasquale	Assessore	Presente
	MONETTI Antonio	Assessore	Presente
	D'ANGELO Cosimo	Assessore	Assente
	INGROSSO Antonio	Assessore	Presente
	STERPINI Alfredo	Assessore	Presente
	MARGARITO Gioacchino	Assessore	Presente
	DE MARIA Giuseppe	Assessore	Presente

Con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott.ssa Paola GIACOVAZZO

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, invita la giunta alla trattazione dell'argomento in oggetto presentato dal competente Ufficio su proposta dell'Assessore al ramo.

Relazione Settore Urbanistica e Assetto del Territorio

Con deliberazione n. 243 del 03 luglio 2014, la Giunta Comunale ha adottato, ai sensi dell'art.4 della LR. 23/06/2006 n.17, il Piano Comunale della Costa - PCC - per il tratto costiero di competenza Regionale prendendo atto degli elaborati tecnici relativi allo studio della pianificazione estesa all'intero "territorio costiero" brindisino così come perimetrato dal vigente PUTT/p e PPTR, in ottemperanza agli indirizzi resi ai sensi della Lr. 56/80 con DGC. 11/09/2013 n.291.

In considerazione della particolarità dell'area territoriale di intervento e dell'attenzione dell'intera cittadinanza sulla Pianificazione in argomento, anche al fine di riscontrare alle prescrizioni regionali al Piano Regionale Costiero rese nel parere motivato (Det.Dirg. Ufficio VIA-VAS regionale n.27 del 16/02/2011) in merito alla tematica "rifiuti" e "acque reflue in mare", si ritiene necessario sottoporre il PCC a procedimento VAS, secondo il disposto della DGR 1778/2013, nel quale è stabilito che: *"il Comune costiero provvederà altresì a comunicare tempestivamente l'avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.R. 17/2006, entro trenta giorni dalla conclusione del termine per le osservazioni, al netto dei termini di sospensione per l'acquisizione della pronuncia in materia di VAS"*.

Inoltre, in considerazione dell'opportunità di attivare la procedura di VInCA ai sensi della DGR 14/03/2006 n.304, in quanto le aree costiere demaniali di Brindisi sono interessate da Siti Natura 2000, si è ritenuto opportuno, ai fini della semplificazione e maggiore efficacia dei procedimenti, di presentare all'Autorità competente, direttamente l'istanza di VAS in uno con la procedura di VInCA ai sensi del comma 4) dell'art. 7) della citata LR.44/2012 nei termini sopra riportati.

A tal proposito, con determina dirigenziale n. n.79 del 19/11/2014 è stato affidato l'incarico al prof. ing. Carmelo Maria Torre, tecnico esperto nella materia di che trattasi, docente del Dipartimento di Scienze dell'ingegneria civile e dell'architettura del Politecnico di Bari già redattore della VAS per il Piano Urbanistico Generale per questa A.C e pertanto già in possesso della base delle conoscenze ed analisi territoriali necessarie all'espletamento dell'incarico stesso anche in un'ottica più ampia che ricomprenda i territori costieri nel termine più ampio della definizione.

Considerato che in data 14 us, il professionista ha consegnato il Rapporto Preliminare di Orientamento unico sia per la procedura VAS che VInca in argomento congiuntamente all'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territoriali interessati nonché il modello di Scheda/Questionario allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Considerato inoltre, che risulta già espletate, ai sensi della citata LR. 23/06/2006 n.17, la procedure di pubblicità e osservazione al Piano e che la Commissione, all'uopo nominata, ha

concluso i lavori di accoglimento/controdeduzione delle osservazioni stesse, si ritiene opportuno integrare l'iter procedimentale e temporale della VAS-Vinca in argomento prendendo in considerazione le risultanze della consultazione pubblica suddetta.

Per quanto sopra si sottopone la proposta deliberativa all'approvazione della Giunta Comunale ai sensi della LR. 23/06/2006 n. 17, della 12/04/2001 n.11 e DGR 14/03/2006 n.304.

F.to Arch.Fabio Lacinio F.to Arch. Teodoro Indini F.to Assessore Pasquale Luperti

La Giunta Comunale

Visti:

il D.lgv 18/08/2000 n°267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

il parere favorevole espresso dal Dirigente ad interim del Settore UAT in merito alla regolarità del presente atto;la LR. 23 /06/2006, n. 17 "Disciplina della tutela e dell'uso della costa";

l'art. 4 della succitata LR. n. 17/2006 che obbliga i comuni a conformare il Piano Comunale delle Coste al Piano Regionale delle Coste;

la DGR Puglia 19/07/2011 n. 1663 di adozione definitiva del PRC;

le Istruzioni operative necessarie alla presentazione dei PCC ai sensi della DGR 13/10/2011 n.2273 approvato con DDRPuglia 06/12/2011 n.405 rep.

gli Indirizzi Generali per la redazione dei Piani Comunali delle Coste, pubblicati sul BURP 29/02/2012 n.31;

la L.R. 12/04/2001 n.11 e DGR 14/03/2006 n.304 in materia di VIA VAS Vinca.

A votazione unanime:

DELIBERA

1)APPROVARE la relazione in narrativa;

2)PRENDERE ATTO del Rapporto Preliminare di Orientamento unico sia per la procedura VAS che Vinca in argomento congiuntamente all'elenco dei soggetti

competenti in materia ambientale e gli Enti territoriali interessati nonché il modello di Scheda/Questionario allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

3)PRENDERE ATTO della documentazione relativa alla fase di pubblicazione del Piano Comunale Costiero con particolare riferimento ai documenti allegati alle sedute di commissione del 09/09/2014, 08/10/2014 e 13/10/2014, parte integrante e sostanziale della presente, redatti dalla Commissione all'uopo nominata per l'accoglimento e/o controdeduzione delle osservazioni pervenute all'atto di adozione del Piano Comunale delle Coste, anche al fine di integrare l'iter procedimentale VAS-Vinca con l'avvenuta consultazione pubblica predetta.

4)DEMANDARE alla struttura d'ufficio incaricata l'avvio delle procedure VAS Vinca ai sensi di legge;

La Giunta Comunale

Vista l'urgenza, con separata votazione unanime

DELIBERA

DICHIARARE l'immediata esecutività della presente deliberazione.

**STRUTTURA VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONE AL
PIANO COMUNALE COSTIERO**

VERBALE della SEDUTA del 13 ottobre 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di ottobre alle ore 16,00 nell'apposita sala delle riunioni dell'Ufficio Assetto del Territorio, a seguito di convocazione disposta dal Dirigente del Settore Urbanistica, con invito diramato in tempo utile, si é riunita la Struttura per la valutazione delle Osservazione al Piano Costiero Comunale, nelle persone dei Sigg.:

			<u>Presenti</u>
1)	arch. Valerio Costantino	Componente Commissione Locale per il Paesaggio	SI
2)	arch. Maurizio Marinazzo	Componente Commissione Locale per il Paesaggio	NO
3)	ing. Antonio laia	Componente Commissione Locale per il Paesaggio	SI
4)	dott. agr. Giovanni Nardelli	Componente Commissione Locale per il Paesaggio	SI
5)	dott. Alessandro Ciccolella	Componente Commissione Locale per il Paesaggio	SI
6)	arch. Teodoro Indini	R.U.P. Piano Comunale Costiero	SI
7)	ing. Gianluigi Fantetti	Componente Commissione L.P. e Progettista PCC	NO
8)	arch. Giuseppe Casuccio	Progettista Piano Comunale Costiero	NO

E' altresì presente l'Assessore all' Urbanistica- Pianificazione Territoriale- Riqualficazione Urbana e della costa Pasquale Luperti, l'arch. Fabio Lacinio, Dirigente del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio.

Svolge le funzioni di segretario Amerigo Vecchio, Istruttore Tecnico presso il Settore Urbanistica e Assetto del Territorio.

Si procede quindi con la lettura delle osservazioni pervenute redigendo gli opportuni riscontri, allegati al presente verbale quali parti integranti e sostanziali, specificatamente per le osservazione identificata al n. 03 intestata al dott. Rubino Tommaso e d.ssa Noto Anna, n. 04 intestata al sig. Elefante Vincenzo, la n. 05 intestata a ANCE Brindisi - Presidente Pierluigi Francioso, la n. 06 intestata a EM.AL.srl di Malcarne Aldo, la n. 07 intestata al Circolo LEGAMBIENTE Brindisi "Tonino Di Giulio", la n. 08 intestata a ORDINE ARCHITETTI PPC della provincia di Brindisi, la n. 09 intestata a FEDERBALNEARI SALENTO, la n. 10 intestata a Di Cicco Massimiliano Amm.re Soc. ACCADUEO, la n. 11 intestata a Fusco Arellio Donato e la n.12 intestata a Società AGRICOLA LINDA srl.

Alle ore 19,00 si dichiara conclusa la seduta.

Del ché viene redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue.

IL DIRIGENTE
Settore Urbanistica

IL SEGRETARIO

I COMPONENTI

prot. n.60467 del 05-08-2014

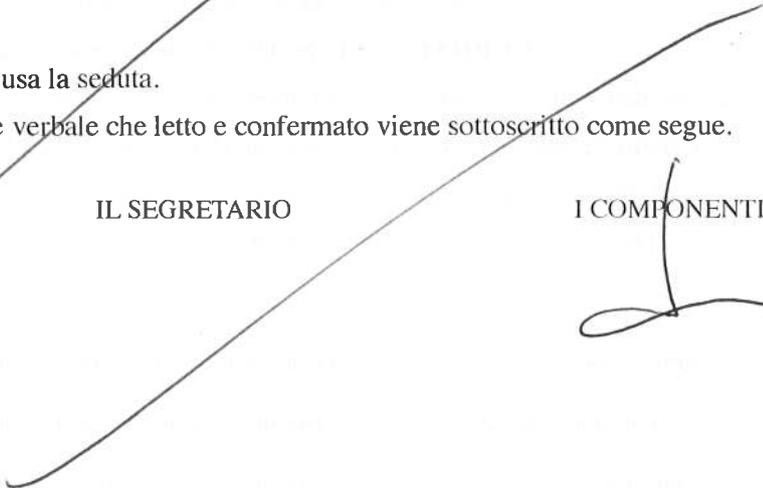
Alle ore 18,00 si dichiara conclusa la seduta.

Del ché viene redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue.

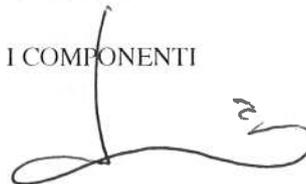
IL DIRIGENTE
Settore Urbanistica
ed Assetto del Territorio



IL SEGRETARIO



I COMPONENTI





STRUTTURA VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONE AL PIANO COMUNALE COSTIERO

VERBALE della SEDUTA del 8 ottobre 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di ottobre alle ore 16,00 nell'apposita sala delle riunioni dell'Ufficio Assetto del Territorio, a seguito di convocazione disposta dal Dirigente del Settore Urbanistica, con invito diramato in tempo utile, si é riunita la Struttura per la valutazione delle Osservazione al Piano Costiero Comunale, nelle persone dei Sigg.:

			<u>Presenti</u>
1)	arch. Valerio Costantino	Componente Commissione Locale per il Paesaggio	SI
2)	arch. Maurizio Marinazzo	Componente Commissione Locale per il Paesaggio	NO
3)	ing. Antonio Iaia	Componente Commissione Locale per il Paesaggio	SI
4)	dott. agr. Giovanni Nardelli	Componente Commissione Locale per il Paesaggio	SI
5)	dott. Alessandro Ciccolella	Componente Commissione Locale per il Paesaggio	SI
6)	arch. Teodoro Indini	R.U.P. Piano Comunale Costiero	SI
7)	ing. Gianluigi Fantetti	Componente Commissione Locale per il Paesaggio e Progettista Piano Comunale Costiero	SI
8)	arch. Giuseppe Casuccio	Progettista Piano Comunale Costiero	SI

E' altresì presente l'Assessore all'Urbanistica- Pianificazione Territoriale- Riquilificazione Urbana e della costa Pasquale Luperti, l'arch. Fabio Lacinio, Dirigente del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio.

Svolge le funzioni di segretario Amerigo Vecchio, Istruttore Tecnico presso il Settore Urbanistica e Assetto del Territorio.

Preliminarmente il Dirigente del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio arch. Fabio Lacinio legge ai componenti la nota di riscontro alla delibera al P.C.C. trasmessa dall'Ufficio Demanio Regionale prot.AOO_108/0014337 del 07/10/2014.

La struttura prende atto del contenuto e concorda sulla necessità di sottoporre il Piano Comunale Costiero a procedura V.A.S. e VINCA, come già del resto deciso in sede di Commissione Locale per il Paesaggio Integrata in data 2-9-2014.

Si procede quindi con la lettura delle osservazioni pervenute redigendo gli opportuni riscontri, allegati al presente verbale quali parti integranti e sostanziali, specificatamente per le osservazione identificata al n. 01 intestata alla CONFCOMMERCIO Sindacato Balneari Puglia ed al n. 02 intestata alla LIDO



AZZURRO di DiSerio Domenico e& CO.

La struttura si autoconvoca per il giorno 13 ottobre 2014 alle ore 16,00 presso la sala riunioni del settore Urbanistica ed Assetto del Territorio.

Alle ore 18, 00 si dichiara conclusa la seduta.

Del ché viene redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue.

IL DIRIGENTE
Settore Urbanistica
ed Assetto del Territorio



IL SEGRETARIO



I COMPONENTI





STRUTTURA VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONE AL PIANO COMUNALE COSTIERO

VERBALE della SEDUTA del 9 settembre 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di settembre alle ore 16,00 nell'apposita sala delle riunioni dell'Ufficio Assetto del Territorio, a seguito di convocazione disposta dal Dirigente del Settore Urbanistica, con invito diramato in tempo utile, si é riunita la Struttura per la valutazione delle Osservazione al Piano Costiero Comunale, nelle persone dei Sigg.:

			<u>Presenti</u>
1)	arch. Valerio Costantino	Componente Commissione Locale per il Paesaggio	SI
2)	arch. Maurizio Marinazzo	Componente Commissione Locale per il Paesaggio	NO
3)	ing. Antonio Iaia	Componente Commissione Locale per il Paesaggio	SI
4)	dott. agr. Giovanni Nardelli	Componente Commissione Locale per il Paesaggio	SI
5)	dott. Alessandro Ciccolella	Componente Commissione Locale per il Paesaggio	SI
6)	arch. Teodoro Indini	R.U.P. Piano Comunale Costiero	SI
7)	ing. Gianluigi Fantetti	Componente Commissione L.P. e Progettista PCC	SI
8)	arch. Giuseppe Casuccio	Progettista Piano Comunale Costiero	SI

E' altresì presente l'Assessore all' Urbanistica- Pianificazione Territoriale- Riqualficazione Urbana e della costa Pasquale Luperti, l'arch. Fabio Lacinio, Dirigente del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio, la dott.ssa Olga Cavaliere, Capo Sezione Amministrativo.

Svolge le funzioni di segretario Amerigo Vecchio, Istruttore Tecnico presso il Settore Urbanistica e Assetto del Territorio.

Il R.U.P. del Piano Costiero Comunale arch. Teodoro Indini descrive l'iter V.A.S. del P.C.C., anche in riferimento al parere espresso dalla C.L.P.I. in data 2-9-2014.

Successivamente riassume i contenuti delle osservazioni pervenute, facendo riferimento in particolar modo ai punti ricorrenti tra le richieste, nonché a quelle che fanno rilievi non pertinenti il P.C.C..

Si decide quindi di elaborare per ogni istanza pervenuta un sunto delle osservazione contenute, in modo da poterle e riscontrare puntualmente ed omogeneamente nelle prossime sedute.

Alle ore 17, 15 si dichiara conclusa la seduta.

Del ché viene redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue.

IL DIRIGENTE
Settore Urbanistica
ed Assetto del Territorio

IL SEGRETARIO

I COMPONENTI



DGC n. 243 del 03 luglio 2014 - Adozione, ai sensi dell'art.4 della LR. 23/06/2006 n.17, del Piano Comunale della Costa - PCC - per il tratto costiero di competenza Regionale. Presa d'atto degli elaborati tecnici relativi alla pianificazione, in variante al vigente P.R.G., estesa all'intero "territorio costiero" brindisino così come perimetrato dal vigente PUTT/p e PPTR, in ottemperanza agli indirizzi resi ai sensi della lr. 56/80 con DGC. 11/09/2013 n.291.

art.4 della LR. 17/2006, comma 8 e s.m.i." - **"Approvazione del PCC" - STRUTTURA DI VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE** così come da nota di convocazione prot. n. 61174 del 08/08/2014.

OSSERVAZIONE N. 01

Titolare:**CONFCOMMERCIO - Sindacato Balneari Puglia**
prot. n.59176 del 29-07-2014

Esposizione sintetica:

- A) Mancata attivazione delle procedure di VAS ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 3 e art. 13 comma 1 del D:lgs. 152/2006 e s.m.e.i con particolare riferimento all'attivazione della verifica di assoggettabilità a VAS di cui al parere motivato DDR Regionale VIA/VAS n.27 del 16/02/2011 e inefficacia dei procedimenti sino ad oggi intrapresi per mancata attivazione di cui alla stessa precedente VAS;
- B) Mancata attivazione delle procedure di condivisione del processo di pianificazione di cui all'art 2 comma 2 LR 17/2006;
- C) Mancano i riferimenti di cui all'art 3 comma 3 della LR 17/2006 in merito alle opere di difesa della costa e la realizzazione di porti turistici;
- D) Mancata disposizione in ordine alle previsioni della strumentazione urbanistica vigente come previsto dall'art. 4 comma 1 e 2 della LR 17/2006;
- E) Inapplicabilità delle norme di salvaguardia previste dal PRC e quindi dal conformato PCC (art. 11 delle NTA del PRC) in quanto implicherebbero la modifica alla strumentazione urbanistica vigente con particolare riferimento alle strutture preesistenti assentite con legittimi permessi ed autorizzazioni;
- F) Mancato possesso della cartografica rappresentante la Dividente Demaniale ed errata rappresentazione della stessa in quanto vicina alla linea di riva o coincidente con lo specchio acqueo a causa dell'arretramento costiero;

Riscontro puntuale della Commissione

- A) Si riporta sinteticamente il parere espresso nella seduta del 02/09/2014 n. 1 da parte della Commissione Locale Integrata delegata alle procedure VAS che prende atto:
- 1) il Piano Regionale Costiero è lo strumento sovraordinato al quale il PCC deve obbligatoriamente conformarsi ed adeguarsi;
 - 2) Il Piano Regionale Costiero, e quindi il PCC, comprende esclusivamente le aree demaniali marittime della fascia costiera;
 - 3) il Piano Regionale Costiero, e quindi il PCC, sotto l'aspetto della pianificazione urbanistica non comporta variante urbanistica al vigente Piano Regolatore Generale in quanto non modifica la zonizzazione dello Strumento Urbanistico Generale;

4) Il PCC opera quindi l'esclusivo recepimento delle prescrizioni del PRC che non comportano, a loro volta, incremento del dimensionamento insediativo globale, o trasferimento su aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali) dei diritti edificatori derivanti da aree a differente destinazione;

5) Il PCC deve conformarsi ai disposti del PRC nei termini e nella tempistica previsti dalla DGR 24/09/2013, n.1778 tanto al fine di scongiurare l'attivazione dei poteri sostitutivi, come notificato dall'Ufficio Demanio regionale via PEC a questa A.C. il 17/12/2013, Prot. N. 0084396 via PEC a questa A.C. il 17/12/2013, Prot. N. 0084396.

In considerazione della particolarità dell'area territoriale di intervento e dell'attenzione dell'intera cittadinanza sulla Pianificazione in argomento, anche al fine di riscontrare alle prescrizioni regionali al Piano Regionale Costiero rese nel parere motivato (Det.Dirg. Ufficio VIA-VAS regionale n.27 del 16/02/2011) in merito alla tematica "rifiuti" e "acque reflue in mare", si ritiene necessario **sottoporre il PCC a procedimento VAS**, secondo il disposto della DGR 1778/2013, nel quale è stabilito che il Comune costiero provvederà altresì a comunicare tempestivamente l'avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.R. 17/2006, entro trenta giorni dalla conclusione del termine per le osservazioni, al netto dei termini di sospensione per l'acquisizione della pronuncia in materia di VAS., tempistica che trova recente riscontro nel disposto di cui all'art. 11 della LR 12/02/2014, n. 4 per la semplificazioni del procedimento amministrativo di modifica ed integrazione alla legge regionale 12/04/2001, n. 11 VAS che tra l'altro Modifica l'articolo 7 della l.r. 44/2012 in merito alla tassatività temporale di attivazione delle procedure VAS. Inoltre, in considerazione dell'opportunità di attivare la procedura di **VIncA** ai sensi della DGR 14/03/2006 n.304, in quanto le aree costiere demaniali sono interessate da **Siti Natura 2000**, ritiene opportuno, ai fini della semplificazione e maggiore efficacia dei procedimenti, di presentare all'Autorità competente **direttamente l'istanza di VAS ai sensi del comma 4) dell'art. 7) della citata LR.44/2012 nei termini sopra riportati.**

B) L'art. 2 comma 2 della LR 17/2006 è riferito al processo di pianificazione in capo alla Regione in fase di approvazione del PRC, così come confermato al successivo art 3, comma 2) e 6) della stessa Legge Regionale. A tal proposito questa A.C. ha partecipato sia alle conferenze di coopianificazione che fornito le opportune osservazioni con particolare riferimento alle criticità correlate al dissesto idrogeomorfologico costiero. Viceversa è la fase prevista dal successivo comma 3) dell'art. 4) della medesima legge, il momento in cui gli Enti e portatori di interesse contribuiscono a fornire proposte ed osservazioni al Piano Costiero adottato. Ad ogni buon conto l'attivazione della procedura VAS di cui al punto A) precedente permetterà una maggiore condivisione di quanto predisposto dalla A.C.

C) l'art 3 comma 3 della LR 17/2006 è esclusivamente riferito alle linee guida per la progettazione delle opere di ingegneria costiera da redigersi a cura della regione, non di competenza del PCC. Tuttavia il PCC può prevedere, come più volte ribadito nei diversi tavoli tecnici tenuti presso l'Ufficio Demanio regionale e finalizzati alla redazione dei Piani Comunali Costieri, esclusivamente interventi di recupero e risanamento costiero di cui all'art.7 delle NTA pubblicate sul BURP n.31 del 29/02/2012 con particolare riferimento alla ricostituzione delle spiagge, anche attraverso ripascimenti artificiali; alla rinaturalizzazione della fascia costiera con interventi di tutela e ricostituzione della duna litoranea; alla ricarica ed al riordino delle opere di difesa esistenti; al ripristino di assetti costieri al fine di avere una maggiore naturalità, anche con rimozione di opere di urbanizzazione esistenti.

D) la proposta di PCC adottata è conforme al PRC ai sensi di quanto previsto dai citato art. 4 comma 1 e 2 della LR 17/2006, inoltre è rapportato, così come previsto dallo stesso PRC, al vigente adeguamento al Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio ed al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale adottato. Il PCC, agendo esclusivamente sulle aree demaniali, non costituisce variante al vigente Piano Regolatore Generale;

E) Come predetto il PRC e di conseguenza il PCC, agendo esclusivamente nell'ambito demaniale, non implica modificazioni alla vigente strumentazione urbanistica ed alle Norme Tecniche di Attua-

zione ad essa correlata. I riferimenti normativi e di regolamentazione delle strutture insistenti sul demanio, di qualsiasi natura, sono giuridicamente quelli vigenti sullo stesso demanio, nella fattispecie il Codice della Navigazione ed il Piano Regionale Costiero, a cui il PCC deve conformarsi, oltre a quelli di natura ecologico, paesaggistico/ambientale e di vincolo correlato alle tutele o rischi di differente natura.

F) Su richiesta dell'A.C. ed in attuazione allo specifico accordo sottoscritto in data 24/10/2001, il Ministero delle Infrastrutture, con nota prot. n.DEM2A 3076 del 20/11/2001, ha trasmesso sia la dividente demaniale che la cartografia costiera, in formato cartaceo e successivamente informatico, al fine della redazione dei Piani di Utilizzo della Costa, autorizzando l'Amministrazione Comunale di Brindisi all'utilizzo della documentazione così acquisita nonché alla condivisione del SID Sistema Informativo Demaniale. In merito comunque si specifica che la regione Puglia, così come previsto nella stessa lr. 17/2016, ha approntato uno specifico portale informatico finalizzato alla condivisione, tra amministrazioni comunali, di tutti i dati e cartografie necessarie alla redazione del PCC.. Le modalità di redazione dei PCC sono minuziosamente riportate nelle istruzioni operative di cui alla Determina del Dirigente del Servizio Demanio regionale del 06/12/2011 n.405.

La struttura di valutazione, cogliendo lo spirito propositivo di quanto osservato nella presente, nello specificare che il riscontro non può che essere ricondotto ai procedimenti di cui alla citata lr 17/2006, ritiene l'osservazione in argomento accoglibile in parte, specificatamente a quanto riportato nelle controdeduzioni di cui al punto A) della presente.

STRUTTURA DI VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO COMUNALE COSTIERO

arch. Giuseppe CASUCCIO

dott. Alessandro CICCOLELLA

arch. Valerio COSTANTINO

ing. Gianluigi FANTETTI

ing. Antonio IAIA

arch. Teodoro INDINI

arch. Fabio Stefano LACINIO

~~arch. Maurizio MARINAZZO~~

dott. agr. Giovanni NARDELLI





DGC n. 243 del 03 luglio 2014 - Adozione, ai sensi dell'art.4 della LR. 23/06/2006 n.17, del Piano Comunale della Costa - PCC - per il tratto costiero di competenza Regionale. Presa d'atto degli elaborati tecnici relativi alla pianificazione, in variante al vigente P.R.G., estesa all'intero "territorio costiero" brindisino così come perimetrato dal vigente PUTT/p e PPTR, in ottemperanza agli indirizzi resi ai sensi della lr. 56/80 con DGC. 11/09/2013 n.291.

art. 4 della LR. 17/2006, comma 8 e s.m.i." - **"Approvazione del PCC" - STRUTTURA DI VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE** così come da nota di convocazione prot. n.61174 del 08/08/2014.

OSSERVAZIONE N. 02

Titolare: **LIDO AZZURRO di Di Serio Domenico & CO.**
prot. n.59795 del 31-07-2014

Esposizione sintetica:

- A) Si ritengono insufficienti e inattuabili, con perdita di redditività le percentuali previste all'art. 6.3.1 delle NTA del PCC, destinate alla superficie coperta, la riduzione delle dotazioni destinate a Cabine rispetto alle altre dotazioni obbligatorie (chiosco-bar, direzione, docce, deposito sedie ed ombrelloni).
- B) Si ritiene che le NTA del PCC dovrebbero ammettere e contemplare, nelle modalità tipologiche e morfologiche degli stabilimenti, le "consuetudini locali" seguendo il mercato e le sue regole;
- C) Richiede chiarimenti in merito alla gestione e ubicazione dei parcheggi;
- D) Si ritiene incompatibile la retroattività dell'obbligo all'adeguamento delle strutture preesistenti alle NTA del PRC e PCC (art.7) se pur realizzate a seguito di autorizzazioni edilizie;
- E) Richiede che l'AC e AR prevedano il finanziamento pubblico degli adeguamenti, la diminuzione degli oneri di urbanizzazione e sanciscano la durata ventennale delle concessioni demaniali:

Riscontro puntuale della Commissione

- A) Ai sensi dell'art.1 delle NTA del Piano Regionale delle Coste, i PCC devono conformarsi ai criteri ed indirizzi forniti dallo stesso PRC, nei termini e nella tempistica previsti dalla DGR 24/09/2013, n.1778, tanto al fine di scongiurare l'attivazione dei poteri sostitutivi, come notificato dall'Ufficio Demanio regionale via PEC a questa A.C. il 17/12/2013, Prot. N. 0084396 via PEC a questa A.C. il 17/12/2013, Prot. N. 0084396. In particolare, in merito ai manufatti e dotazioni obbligatorie, le stesse NTA del PRC all'art. 8.3, definiscono detti parametri ai quali il Piano Comunale deve conformarsi al fine dell'ottenimento del parere di cui al comma 5 dell'art. 4 della lr.n.17/2006. L'art. 6.3.1 delle NTA del PCC risulta conforme al dispositivo regionale.
- B) Le finalità del PRC e quindi del PCC sono quelle di contemperare gli interessi pubblici connessi allo sviluppo del settore turistico-ricreativo, per le relative implicazioni di carattere socio-economico; al godimento del bene da parte della collettività; alla protezione dell'ambiente naturale e al recupero e risanamento dei tratti di costa degradati e non fruibili. Dette pianificazioni perseguono, pertanto, l'obiettivo dello sviluppo economico-sociale delle aree costiere attraverso l'affermazione della qualità e della sostenibilità, prospettando strategie di

difesa e di governo territoriale. Le consuetudini locali, se difformi a tali principi, non potranno comportare modificazione o variante alla normativa regionale di governo del demanio pubblico.

- C) Come già detto al precedente punto B) il PCC, al fine di perseguire l'obiettivo dello sviluppo economico-sociale delle aree costiere attraverso l'affermazione della qualità e della sostenibilità, ha prospettato tra le strategie di difesa e di governo territoriale, l'individuazione di una viabilità di penetrazione coincidente con i tratti stradali preesistenti che, partendo dalle viabilità complanare alla superstrada Brindisi Bari, raggiungono il limite del territorio costiero, tanto al fine di limitarne gli impatti oggi dovuti dall'intenso utilizzo veicolare della viabilità litoranea. Il fine è quello di organizzare e promuovere una mobilità sostenibile ed alternativa utilizzando la predetta viabilità litoranea esclusivamente dai mezzi di servizio e/o soccorso, da mezzi di trasporto pubblico e riservando la maggior parte della carreggiata a mobilità dolce ciclo-pedonale. Conseguentemente i parcheggi, anche a soddisfacimento dello standard necessario al funzionamento degli stabilimenti balneari, delle spiagge libere con servizi e delle spiagge libere, saranno attuabili, anche per iniziativa privata oltre che pubblica, esclusivamente nelle aree complementari a quelle costiere. Quanto predetto sarà attuato nel limite temporale di due anni coerente a quanto riportato all'art. 11, comma 8) "norme transitorie" delle NTA del PRC, nonché conformemente alla tempistica di approvazione del redigendo Piano Urbanistico Generale.
- D) La proposta di PCC adottata deve essere conforme al PRC ai sensi di quanto previsto dai citati artt. 4 comma 1 e 2 della LR 17/2006, inoltre è rapportato, così come previsto dallo stesso PRC, al vigente adeguamento al Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio ed al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale adottato. Il PCC, agendo esclusivamente sulle aree demaniali, non costituisce variante alla vigente strumentazione urbanistica ed alle Norme Tecniche di Attuazione ad essa correlata. I riferimenti normativi e di regolamentazione delle strutture insistenti sul demanio, di qualsiasi natura e periodo di realizzazione, sono giuridicamente quelli vigenti sullo stesso demanio, nella fattispecie il Codice della Navigazione ed il Piano Regionale Costiero, a cui il PCC deve conformarsi, oltre a quelli di natura ecologico, paesaggistico/ambientale e di vincolo correlato alle tutele o rischi di differente natura.
- E) La proposta non può configurarsi come osservazione al PCC in quanto esula dai dispositivi ed contenuti della l.r.n.17/2006 e dal Piano Regionale della Costa.

Per quanto predetto l'osservazione in argomento non è accoglibile.

STRUTTURA DI VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO COMUNALE COSTIERO

arch. Giuseppe CASUCCIO

dott. Alessandro CICCOLELLA

arch. Valerio COSTANTINO

ing. Gianluigi FANTETTI

ing. Antonio IAIA

arch. Teodoro INDINI

arch. Fabio Stefano LACINIO

~~arch. Maurizio MARINAZZO~~

dott. agr. Giovanni NARDELLI





DGC n. 243 del 03 luglio 2014 - Adozione, ai sensi dell'art.4 della LR. 23/06/2006 n.17, del Piano Comunale della Costa - PCC - per il tratto costiero di competenza Regionale. Presa d'atto degli elaborati tecnici relativi alla pianificazione, in variante al vigente P.R.G., estesa all'intero "territorio costiero" brindisino così come perimetrato dal vigente PUTT/p e PPTR, in ottemperanza agli indirizzi resi ai sensi della Lr. 56/80 con DGC. 11/09/2013 n.291.

art. 4 della LR. 17/2006, comma 8 e s.m.i." - **"Approvazione del PCC" - STRUTTURA DI VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE** così come da nota di convocazione prot. n.61174 del 08/08/2014.

OSSERVAZIONE N. 03

Titolare: **dott. Rubino Tommaso e d.ssa Noto Anna**
prot. n.60319 del 05-08-2014

Esposizione sintetica:

A) Si richiede di adottare una viabilità di penetrazione alternativa rispetto a quella prevista dallo studio comunale in quanto coincidenti con le strade a servizio dell'azienda agricola dello stesso richiedente.

Riscontro puntuale della Commissione

A) Il Piano Regionale Costiero è lo strumento sovraordinato al quale il PCC deve obbligatoriamente conformarsi ed adeguarsi, nei termini e nella tempistica previsti dalla DGR 24/09/2013, n.1778 tanto al fine di scongiurare l'attivazione dei poteri sostitutivi, come notificato dall'Ufficio Demanio regionale via PEC a questa A.C. il 17/12/2013, Prot. N. 0084396 via PEC a questa A.C. il 17/12/2013, Prot. N. 0084396. Sia il Piano Regionale Costiero che il PCC, pianifica no esclusivamente le aree demaniali marittime della fascia costiera.

Per quanto predetto, sotto l'aspetto della pianificazione urbanistica **il PCC non comporta variante urbanistica al vigente Piano regolatore Generale** in quanto non modifica la zonizzazione dello Strumento Urbanistico Generale operando l'esclusivo recepimento delle prescrizioni del PRC che pertanto non comportano incremento del dimensionamento insediativo globale, o trasferimento su aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali) dei diritti edificatori derivanti da aree a differente destinazione.

L'Amministrazione Comunale di Brindisi, al fine di rendere organica ed omogenea la gestione integrata della costa ha inteso estendere gli indirizzi generali della normativa regionale all'intero territorio costiero del Comune di Brindisi inteso come una fascia di profondità costante di 300 m a partire dalla linea di costa e comprendente il demanio marittimo, l'area litoranea e la relativa area annessa così come delimitato dall'adottato PPTR e così come definito dalle NTA del vigente adeguamento del PRG al PUTT/P giusto indirizzo della A.C. con Delibera di Giunta Comunale n. 291 del 11.09.2013 a garanzia di un coerente equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale, la libera fruizione e lo sviluppo delle attività turistico/ricreative, obiettivo ultimo della normativa regionale predetta che nello stesso art.4 delle NTA del PRC estende la ricognizione fisico giuridica, finalizzata alla redazione dei PCC, all'intero territorio costiero di propria competenza amministrativa, necessità ribadita al punto 3) delle istruzioni operative di cui alla Determina del Dirigente del Servizio Demanio regionale del 06/12/2011 n.405.

La predetta ricognizione è stata estesa anche ad aree di proprietà privata e tra queste quelle interessate dal proposto reticolo viario di penetrazione e transito veicolare in avvicinamento al litorale.

Nel caso la prevista estensione degli indirizzi generali della normativa regionale ad aree extra demaniali comporti una **variazione urbanistica la stessa esula dal procedimento in corso di approvazione del PCC** e riguarderà diversi provvedimenti che l'amministrazione si è riservata di

adottare nell'ambito del percorso già intrapreso di coopianificazione finalizzata all'approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale (PUG).

Il reticolo viario alternativo proposto con la presente osservazione risulta condivisibile e giustificato al fine della buona conduzione dell'azienda agricola.

Per quanto predetto l'osservazione in argomento è accoglibile limitatamente a quanto riportato nel suddetto riscontro.

STRUTTURA DI VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO COMUNALE COSTIERO

~~arch. Giuseppe CASUCCIO~~

dott. Alessandro CICCOLELLA

arch. Valerio COSTANTINO

~~ing. Gianluigi FANTETTI~~

ing. Antonio IAIA

arch. Teodoro INDINI

arch. Fabio Stefano LACINIO

~~arch. Maurizio MARINAZZO~~

dott. agr. Giovanni NARDELLI





DGC n. 243 del 03 luglio 2014 - Adozione, ai sensi dell'art.4 della LR. 23/06/2006 n.17, del Piano Comunale della Costa - PCC - per il tratto costiero di competenza Regionale. Presa d'atto degli elaborati tecnici relativi alla pianificazione, in variante al vigente P.R.G., estesa all'intero "territorio costiero" brindisino così come perimetrato dal vigente PUTT/p e PPTR, in ottemperanza agli indirizzi resi ai sensi della Lr. 56/80 con DGC. 11/09/2013 n.291.

art. 4 della LR. 17/2006, comma 8 e s.m.i." - **"Approvazione del PCC" - STRUTTURA DI VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE** così come da nota di convocazione prot. n.61174 del 08/08/2014.

OSSERVAZIONE N. 04

Titolare: **sig. Elefante Vincenzo**
prot. n.60341 del 05-08-2014

Esposizione sintetica:

A) Chiede la rettifica della destinazione dell'area di proprietà del richiedente che il PCC adottato individua come "Area con divieto assoluto di concessione demaniale".

Riscontro puntuale della commissione

A) Il Piano Regionale Costiero è lo strumento sovraordinato al quale il PCC deve obbligatoriamente conformarsi ed adeguarsi, nei termini e nella tempistica previsti dalla DGR 24/09/2013, n.1778 tanto al fine di scongiurare l'attivazione dei poteri sostitutivi, come notificato dall'Ufficio Demanio regionale via PEC a questa A.C. il 17/12/2013, Prot. N. 0084396 via PEC a questa A.C. il 17/12/2013, Prot. N. 0084396. Sia il Piano Regionale Costiero che il PCC pianifica no esclusivamente le aree demaniali marittime della fascia costiera.

Per quanto predetto, sotto l'aspetto della pianificazione urbanistica **il PCC non comporta variante urbanistica al vigente Piano regolatore Generale** in quanto non modifica la zonizzazione dello Strumento Urbanistico Generale operando l'esclusivo recepimento delle prescrizioni del PRC che pertanto non comportano incremento del dimensionamento insediativo globale, o trasferimento su aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali) dei diritti edificatori derivanti da aree a differente destinazione.

L'Amministrazione Comunale di Brindisi, al fine di rendere organica ed omogenea la gestione integrata della costa ha inteso estendere gli indirizzi generali della normativa regionale all'intero territorio costiero del Comune di Brindisi inteso come una fascia di profondità costante di 300 m a partire dalla linea di costa e comprendente il demanio marittimo, l'area litoranea e la relativa area annessa così come delimitato dall'adottato PPTR e così come definito dalle NTA del vigente adeguamento del PRG al PUTT/P, giusto indirizzo della A.C. con Delibera di Giunta Comunale n. 291 del 11.09.2013, a garanzia di un coerente equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale, la libera fruizione e lo sviluppo delle attività turistico/ricreative, obiettivo ultimo della normativa regionale predetta che nello stesso art.4 delle NTA del PRC estende la ricognizione fisico giuridica, finalizzata alla redazione dei PCC, all'intero territorio costiero di propria competenza amministrativa, necessità ribadita al punto 3) delle istruzioni operative di cui alla Determina del Dirigente del Servizio Demanio regionale del 06/12/2011 n.405.

La predetta ricognizione è stata estesa anche ad aree di proprietà privata e tra queste quelle interessate dagli ambiti di tutela vigenti di natura ecologico, paesaggistico/ambientale e/o di vincolo correlato a rischi o divieti di differente natura.

Nel caso la prevista estensione degli indirizzi generali della normativa regionale ad aree extra demaniali comporti una **variazione urbanistica, la stessa esula dal procedimento in corso di approvazione del PCC** e riguarderà diversi provvedimenti che l'amministrazione si è riservata di adottare nell'ambito del percorso già intrapreso di coopianificazione finalizzata all'approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale (PUG).



In particolare l'area di proprietà del richiedente coincide con una serie di tutele paesaggistico/ambientali che prevedono, a monte di una qualsiasi tipologia di intervento, un corretto ed attento approccio progettuale nonché l'attivazione delle procedure amministrative di legge. Al fine di chiarire eventuali equivoci e rendere trasparente l'operato della A.C. si ritiene opportuno che la dicitura riportata nella legenda delle tavole cartografiche adottate relativa alle "Aree con divieto assoluto di concessione" venga così integrata: "Aree con divieto assoluto di concessione demaniale - Aree private assoggettate a tutele di natura paesaggistico/ambientale".

Per quanto predetto l'osservazione in argomento è accoglibile limitatamente a quanto riportato nel suddetto riscontro.

STRUTTURA DI VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO COMUNALE COSTIERO

~~arch. Giuseppe CASUCCIO~~

dott. Alessandro CICCOLELLA

arch. Valerio COSTANTINO

~~ing. Gianluigi FANTETTI~~

ing. Antonio IAIA

arch. Teodoro INDINI

arch. Fabio Stefano LACINIO

~~arch. Maurizio MARINAZZO~~

dott. agr. Giovanni NARDELLI





DGC n. 243 del 03 luglio 2014 - Adozione, ai sensi dell'art.4 della LR. 23/06/2006 n.17, del Piano Comunale della Costa - PCC - per il tratto costiero di competenza Regionale. Presa d'atto degli elaborati tecnici relativi alla pianificazione, in variante al vigente P.R.G., estesa all'intero "territorio costiero" brindisino così come perimetrato dal vigente PUTT/p e PPTR, in ottemperanza agli indirizzi resi ai sensi della Lr. 56/80 con DGC. 11/09/2013 n.291.

art. 4 della LR. 17/2006, comma 8 e s.m.i." - **"Approvazione del PCC" - STRUTTURA DI VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE** così come da nota di convocazione prot. n.61174 del 08/08/2014.

OSSERVAZIONE N. 05

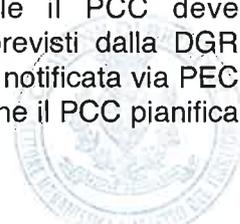
Titolare: **ANCE Brindisi - Presidente Pierluigi Francioso**
prot. n.60412 del 05-08-2014

Esposizione sintetica:

- A) Auspica una pianificazione più ampia interprovinciale e non solo limitata alla fascia costiera in un'ottica di "sistema turistico" finalizzata alla promozione di una ampia politica di settore;
- B) Tenere conto dei flussi turistici nazionali ed internazionali nel dimensionamento infrastrutturale (strade e parcheggi) considerando un futuro incremento dei flussi contemplando una dotazione comparativa agli standard internazionali, a tal proposito il rinvio alla mobilità dolce potrebbe contrastare il possibile incremento dei flussi e costituire uno squilibrio con l'entroterra;
- C) Negli interventi ammissibili venga compresa la possibilità di realizzare strutture anche non in precario nelle aree costiere extra demanio (proprietà privata) anche se con l'impegno del ripristino dello stato dei luoghi;
- D) Considerare l'opportunità di proporre come opzione l'adeguamento eco-compatibile delle strutture balneari esistenti eliminando l'obbligo dello stesso adeguamento in considerazione della fattibilità e della sostenibilità economica di detti interventi;
- E) Allungamento della durata delle concessioni demaniali al fine di ammortizzare i costi da sostenere di cui al precedente punto D);
- F) Il piano dovrebbe contenere azioni di supporto alla ricettività per migliorare la qualità dei servizi offerti con una analisi socio-economico più approfondita;
- G) Garantire la coerenza e la contestualità temporale con il redigendo PUG.
- H) Offerta di contributo in termini di idee e competenza auspicando un confronto continuo con l'AC.

Riscontro puntuale della commissione

A) Il Piano Regionale Costiero è lo strumento sovraordinato al quale il PCC deve obbligatoriamente conformarsi ed adeguarsi, nei termini e nella tempistica previsti dalla DGR 24/09/2013, n.1778 tanto al fine di scongiurare l'attivazione dei poteri sostitutivi, notificata via PEC a questa A.C. il 17/12/2013, Prot. N. 0084396. Sia il Piano Regionale Costiero che il PCC pianifica no esclusivamente le aree demaniali marittime della fascia costiera.



Per quanto predetto, sotto l'aspetto della pianificazione urbanistica **il PCC non comporta variante urbanistica al vigente Piano regolatore Generale** in quanto non modifica la zonizzazione dello Strumento Urbanistico Generale operando l'esclusivo recepimento delle prescrizioni del PRC che pertanto non comportano incremento del dimensionamento insediativo globale, o trasferimento su aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali) dei diritti edificatori derivanti da aree a differente destinazione.

L'Amministrazione Comunale di Brindisi, al fine di rendere organica ed omogenea la gestione integrata della costa ha inteso estendere gli indirizzi generali della normativa regionale all'intero territorio costiero del Comune di Brindisi inteso come una fascia di profondità costante di 300 m a partire dalla linea di costa e comprendente il demanio marittimo, l'area litoranea e la relativa area annessa così come delimitato dall'adottato PPTR e così come definito dalle NTA del vigente adeguamento del PRG al PUTT/P, giusto indirizzo della A.C. con Delibera di Giunta Comunale n. 291 del 11.09.2013, a garanzia di un coerente equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale, la libera fruizione e lo sviluppo delle attività turistico/ricreative, obiettivo ultimo della normativa regionale predetta che nello stesso art.4 delle NTA del PRC estende la ricognizione fisico giuridica, finalizzata alla redazione dei PCC, all'intero territorio costiero di propria competenza amministrativa.

Nel caso la prevista estensione degli indirizzi generali della normativa regionale ad aree extra demaniali comporti una **variazione urbanistica, la stessa esula dal procedimento in corso di approvazione del PCC** e riguarderà diversi provvedimenti che l'amministrazione si è riservata di adottare nell'ambito del percorso già intrapreso di coopianificazione finalizzata all'approvazione del nuovo Piano Regolatore generale (PUG).

L'osservazione pertanto non può configurarsi come osservazione al PCC in quanto esula dai dispositivi ed contenuti della l.r.n.17/2006 e dal Piano Regionale della Costa.

B) Anche in questo caso l'osservazione esula dai dispositivi e dai contenuti della l.r.n.17/2006 e dal quanto previsto dal Piano Regionale della Costa. L'osservazione potrà essere presa in considerazione ad un livello di pianificazione urbanistica d'area vasta. In merito alla nuova destinazione della viabilità litoranea, che palesemente mostra i suoi limiti funzionali anche rispetto all'odierno flusso di traffico, risulta impraticabile una differente modalità di funzione se non quella di riorganizzarla promuovendo una mobilità sostenibile ed alternativa utilizzando la predetta viabilità esclusivamente per i mezzi di servizio e/o soccorso, di trasporto pubblico, riservando la maggior parte della carreggiata a mobilità dolce ciclo pedonale. Il PCC, al fine di perseguire l'obiettivo dello sviluppo economico-sociale delle aree costiere attraverso l'affermazione della qualità e della sostenibilità, ha prospettato tra le strategie di difesa e di governo territoriale, l'individuazione di una viabilità di penetrazione coincidente con i tratti stradali preesistenti che, partendo dalla viabilità complanare alla super strada Brindisi Bari, raggiunge il limite del territorio costiero, tanto al fine di limitarne gli impatti oggi dovuti al pesante utilizzo veicolare della viabilità litoranea predetta. Conseguentemente i parcheggi, anche a soddisfacimento dello standard necessario al funzionamento degli stabilimenti balneari, delle spiagge libere con servizi e delle spiagge libere saranno attuabili, anche per iniziativa privata oltre che pubblica, esclusivamente nelle aree complementari a quelle costiere.

C) L'osservazione risulta in contrasto con la normativa di tutela paesaggistico, ecologico ambientale vigente nella fascia dei 300 metri dal mare così come individuata dal vigente PUTT/p e PPTR alla quale il PCC deve risultare conforme. In particolare le aree private situate nel predetto limite, caratterizzate da una serie di tutele paesaggistico/ambientali, sono assoggettate, a monte di una qualsiasi tipologia di intervento, ad un corretto ed attento approccio progettuale nonché all'attivazione delle procedure autorizzative e valutative di legge.

D) Come precedentemente detto, ai sensi dell'art.1 delle NTA del Piano Regionale delle Coste, i PCC devono conformarsi ai criteri ed indirizzi forniti dallo stesso PRC, nei termini e nella tempistica previsti dalla DGR 24/09/2013, n.1778 tanto al fine di scongiurare l'attivazione dei poteri sostitutivi, come notificato dall'Ufficio Demanio regionale via PEC a questa A.C. il 17/12/2013, Prot. N. 0084396 via PEC a questa A.C. il 17/12/2013, Prot. N. 0084396. In particolare, in merito ai manufatti e dotazioni obbligatorie, nonché alla tempistica di adeguamento, le stesse NTA del PRC

all'art. 8.3 definiscono detti parametri ai quali il Piano Comunale deve conformarsi al fine dell'ottenimento del parere di cui al comma 5 dell'art.4 della l.r.n.17/2006.

E) - F) Le proposte non possono configurarsi come osservazione al PCC in quanto esulano dai dispositivi ed contenuti della l.r.n.17/2006 e dal Piano Regionale della Costa.

G) come più volte riportato il PCC ed il PUG, facendo riferimento a normative differenti, una riferita alla gestione e fruizione del demanio dello Stato delegato alle Regioni e l'altra, di natura squisitamente urbanistica, non risultano perfettamente coincidenti nella tempistica amministrativo/procedurale; infatti il PCC deve obbligatoriamente conformarsi al Piano Regionale Costiero ad esso sovraordinato, nei termini e nella tempistica previsti dalla DGR 24/09/2013, n.1778 tanto al fine di scongiurare l'attivazione dei poteri sostitutivi, così come notificato dall'Ufficio Demanio regionale via PEC a questa A.C. il 17/12/2013, Prot. N. 0084396. Ad ogni buon conto l'A.C. garantisce la coerenza tra i due livelli di pianificazione.

H) In considerazione della particolarità dell'area territoriale di intervento e dell'attenzione dell'intera cittadinanza sulla Pianificazione in argomento, anche al fine di riscontrare alle prescrizioni regionali al Piano Regionale Costiero rese nel parere motivato (Det.Dirg. Ufficio VIA-VAS regionale n.27 del 16/02/2011) in merito alla tematica "rifiuti" e "acque reflue in mare" si ritiene opportuno attivare la procedura di **VInCA** ai sensi della DGR 14/03/2006 n.304, in quanto le aree costiere demaniali sono interessate da Siti Natura 2000, tanto, ai fini della semplificazione e maggiore efficacia dei procedimenti, ai sensi della citata LR.44/2012 art.7 comma4) presentare all'Autorità competente **direttamente l'istanza di VAS**. L'attivazione della procedura VAS permetterà una maggiore condivisione di quanto predisposto dalla A.C. accogliendo i vari contributi in termini di idee e competenza da parte dei diversi Enti e portatori di interesse.

La struttura di valutazione, cogliendo lo spirito propositivo di quanto osservato nella presente, nello specificare che il riscontro non può che essere ricondotto ai procedimenti di cui alla citata l.r. 17/2006, ritiene l'osservazione in argomento accoglibile in parte, specificatamente a quanto riportato nelle controdeduzioni di cui all'ultimo punto H) della presente.

STRUTTURA DI VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO COMUNALE COSTIERO

~~arch. Giuseppe CASUCCIO~~

dott. Alessandro CICCOLELLA

arch. Valerio COSTANTINO

~~ing. Gianluigi FANTETTI~~

ing. Antonio IAIA

arch. Teodoro INDINI

arch. Fabio Stefano LACINIO

~~arch. Maurizio MARINAZZO~~

dott. agr. Giovanni NARDELLI





DGC n. 243 del 03 luglio 2014 - Adozione, ai sensi dell'art.4 della LR. 23/06/2006 n.17, del Piano Comunale della Costa - PCC - per il tratto costiero di competenza Regionale. Presa d'atto degli elaborati tecnici relativi alla pianificazione, in variante al vigente P.R.G., estesa all'intero "territorio costiero" brindisino così come perimetrato dal vigente PUTT/p e PPTR, in ottemperanza agli indirizzi resi ai sensi della lr. 56/80 con DGC. 11/09/2013 n.291.

art. 4 della LR. 17/2006, comma 8 e s.m.i." - **"Approvazione del PCC" - STRUTTURA DI VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE** così come da nota di convocazione prot. n.61174 del 08/08/2014.

OSSERVAZIONE N. 06

Titolare:**EM.AL.srl di Malcarne Aldo**
prot. n.60466 del 05-08-2014

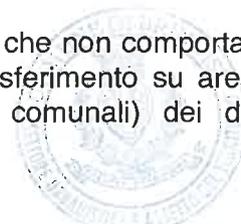
Esposizione sintetica:

- A) Mancata attivazione delle procedure di condivisione del processo di pianificazione di cui all'art 2 comma 2 LR 17/2006;!
- B) Mancano i riferimenti di cui all'art 3 comma 3 della LR 17/2006 in merito alle opere di difesa della costa;!
- C) Mancata disposizione in ordine alle previsioni della strumentazione urbanistica vigente come previsto dall'art. 4 comma 1 della LR 17/2006;!
- D) Inapplicabilità delle norme di salvaguardia previste dal PRC e quindi dal conformato PCC (art. 11 delle NTA del PRC): in quanto implicherebbero la modifica alla strumentazione urbanistica vigente con particolare riferimento alle strutture preesistenti assentite con legittimi permessi ed autorizzazioni;!
- E) Mancato possesso della cartografica rappresentante la Dividente Demaniale ed errata rappresentazione della stessa in quanto vicina alla linea di riva o coincidente con lo specchio acqueo a causa dell'arretramento costiero;!

Riscontro puntuale della Commissione.

A)Si riporta sinteticamente il parere espresso nella seduta del 02/09/2014 n. 1 da parte della Commissione Locale Integrata delegata alle procedure VAS che prende atto:

- 1) il Piano Regionale Costiero è lo strumento sovraordinato al quale il PCC deve obbligatoriamente conformarsi ed adeguarsi;
- 2) Il Piano Regionale Costiero, e quindi il PCC, comprende esclusivamente le aree demaniali marittime della fascia costiera;
- 3) il Piano Regionale Costiero, e quindi il PCC, sotto l'aspetto della pianificazione urbanistica non comporta variante urbanistica al vigente Piano Regolatore Generale in quanto non modifica la zonizzazione dello Strumento Urbanistico Generale;
- 4) Il PCC opera quindi l'esclusivo recepimento delle prescrizioni del PRC che non comportano, a loro volta, incremento del dimensionamento insediativo globale, o trasferimento su aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali) dei diritti edificatori derivanti da aree a differente destinazione;



5) Il PCC deve conformarsi ai disposti del PRC nei termini e nella tempistica previsti dalla DGR 24/09/2013, n.1778 tanto al fine di scongiurare l'attivazione dei poteri sostitutivi, come notificato dall'Ufficio Demanio regionale via PEC a questa A.C. il 17/12/2013, Prot. N. 0084396 via PEC a questa A.C. il 17/12/2013, Prot. N. 0084396.

In considerazione della particolarità dell'area territoriale di intervento e dell'attenzione dell'intera cittadinanza sulla Pianificazione in argomento, anche al fine di riscontrare alle prescrizioni regionali al Piano Regionale Costiero rese nel parere motivato (Det.Dirg. Ufficio VIA-VAS regionale n.27 del 16/02/2011) in merito alla tematica "rifiuti" e "acque reflue in mare", si ritiene necessario **sottoporre il PCC a procedimento VAS**, secondo il disposto della DGR 1778/2013, nel quale è stabilito che il Comune costiero provvederà altresì a comunicare tempestivamente l'avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.R. 17/2006, entro trenta giorni dalla conclusione del termine per le osservazioni, al netto dei termini di sospensione per l'acquisizione della pronuncia in materia di VAS., tempistica che trova recente riscontro nel disposto di cui all'art. 11 della LR 12/02/2014, n. 4 per la semplificazioni del procedimento amministrativo di modifica ed integrazione alla legge regionale 12/04/2001, n. 11 VAS che tra l'altro Modifica l'articolo 7 della l.r. 44/2012 in merito alla tassatività temporale di attivazione delle procedure VAS.

Inoltre, in considerazione dell'opportunità di attivare la procedura di **VInCA** ai sensi della DGR 14/03/2006 n.304, in quanto le aree costiere demaniali sono interessate da **Siti Natura 2000**, ritiene opportuno, ai fini della semplificazione e maggiore efficacia dei procedimenti, di presentare all'Autorità competente **direttamente l'istanza di VAS ai sensi del comma 4) dell'art. 7) della citata LR.44/2012 nei termini sopra riportati.**

B) l'art 3 comma 3 della LR 17/2006 è esclusivamente riferito alle linee guida per la progettazione delle opere di ingegneria costiera da redigersi a cura della regione, non di competenza del PCC, di contro il PCC può prevedere, come più volte ribadito nei diversi tavoli tecnici tenuti presso l'Ufficio Demanio regionale e finalizzati alla redazione dei Piani Comunali Costieri, esclusivamente interventi di recupero e risanamento costiero di cui all'art.7 delle NTA pubblicate sul BURP n.31 del 29/02/2012 con particolare riferimento alla ricostituzione delle spiagge, anche attraverso ripascimenti artificiali; alla rinaturalizzazione della fascia costiera con interventi di tutela e ricostituzione della duna litoranea; la ricarica e il riordino delle opere di difesa esistenti; al ripristino di assetti costieri al fine di avere una maggiore naturalità, anche con rimozione di opere di urbanizzazione esistenti.

C) la proposta di PCC adottata è conforme al PRC ai sensi di quanto previsto dai citati dall'art. 4 comma 1 e 2 della LR 17/2006, inoltre è rapportato, così come previsto dallo stesso PRC, al vigente adeguamento al Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio ed al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale adottato. Il PCC, agendo esclusivamente sulle aree demaniali, non costituisce variante al vigente Piano Regolatore Generale;

D) Come predetto il PCC, agendo esclusivamente nell'ambito demaniale, non implica modificazioni alla vigente strumentazione urbanistica ed alle Norme Tecniche di Attuazione ad essa correlata. I riferimenti normativi e di regolamentazione delle strutture insistenti sul demanio, di qualsiasi natura, sono giuridicamente quelli vigenti sullo stesso demanio, nella fattispecie il Codice della Navigazione, ed il Piano Regionale Costiero, a cui il PCC deve conformarsi, oltre a quelli di natura ecologico, paesaggistico/ambientale e di vincolo correlato alle tutele o rischi di differente natura.

E) Su richiesta dell'A.C. ed in attuazione allo specifico accordo sottoscritto in data 24/10/2001, il Ministero delle Infrastrutture, con nota prot. n.DEM2A 3076 del 20/11/2001, ha trasmesso sia la dividende demaniale che la cartografica costiera, in formato cartaceo e successivamente informatico, al fine della redazione dei Piani di Utilizzo della Costa, autorizzando l'Amministrazione Comunale di Brindisi all'utilizzo della documentazione così acquisita nonché alla condivisione del SID Sistema Informativo Demaniale. In merito comunque si specifica che la regione Puglia, così come previsto nella stessa l.r. 17/2016, ha approntato uno specifico portale informatico finalizzato alla condivisione, tra amministrazioni comunali, di tutti i dati e cartografie necessarie alla redazione

del PCC.. Le modalità di redazione dei PCC sono minuziosamente riportate nelle istruzioni operative di cui alla Determina del Dirigente del Servizio Demanio regionale del 06/12/2011 n.405.

Per quanto predetto l'osservazione in argomento è accoglibile in parte, specificatamente a quanto riportato nelle controdeduzioni di cui al punto A) della presente.

STRUTTURA DI VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO COMUNALE COSTIERO

~~arch. Giuseppe CASUCCIO~~

dott. Alessandro CICCOLELLA

arch. Valerio COSTANTINO

~~ing. Gianluigi FANTETTI~~

ing. Antonio IAIA

arch. Teodoro INDINI

arch. Fabio Stefano LACINIO

~~arch. Maurizio MARINAZZO~~

dott. agr. Giovanni NARDELLI

The image shows several handwritten signatures in black ink. An arrow points from the signature of dott. Alessandro Ciccolella to the name of arch. Valerio Costantino. Another arrow points from the signature of arch. Teodoro Indini to the name of arch. Fabio Stefano Lacinio. A third arrow points from the signature of arch. Fabio Stefano Lacinio to the name of arch. Maurizio Marinazzo. There are also some other handwritten marks and initials scattered around the list of names.





DGC n. 243 del 03 luglio 2014 - Adozione, ai sensi dell'art.4 della LR. 23/06/2006 n.17, del Piano Comunale della Costa - PCC - per il tratto costiero di competenza Regionale. Presa d'atto degli elaborati tecnici relativi alla pianificazione, in variante al vigente P.R.G., estesa all'intero "territorio costiero" brindisino così come perimetrato dal vigente PUTT/p e PPTR, in ottemperanza agli indirizzi resi ai sensi della Lr. 56/80 con DGC. 11/09/2013 n.291.

art. 4 della LR. 17/2006, comma 8 e s.m.i." - **"Approvazione del PCC" - STRUTTURA DI VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE** così come da nota di convocazione prot. n.61174 del 08/08/2014.

OSSERVAZIONE N. 07

Titolare:**Circolo LEGAMBIENTE Brindisi "Tonino Di Giulio"**
prot. n.60467 del 05-08-2014

Esposizione sintetica:

- A) Sovrapposizione concettuale e programmatica tra ciò che è il Piano di Risanamento e riqualificazione del litorale e ciò che è il PCC ai sensi della LR.17/2006 con particolare riferimento agli interventi di barriere soffolte e sulla protezione e consolidamento della falesia, gli equilibri ambientali e la fruizione del litorale nonché tra il rapporto delle aree libere alla fruizione e quelle destinate alla fruizione privata e conseguente antropizzazione costiera tanto al fine di regolamentare l'uso pubblico ed il processo di recupero a cui il PCC fa solo un generico riferimento.!
- B) La proposta di PCC prescinde dalla risoluzione del problema "abusivismo edilizio" e conseguente assetto e sviluppo sostenibile del territorio;
- C) Sempre nell'ottica dello sviluppo eco sostenibile il PCC non affronta le problematiche relative agli insediamenti turistici come "Acque Chiare" pur presupponendo l'integrazione tra NTA (PRG/PCC) in merito alla zona tipizzata E agricola;
- D) Il PCC è carente di indicazioni in merito agli indici urbanistici" da correlarsi alla risoluzione della problematica "abusivi edilizi" di cui ai precedenti punti B) e C);
- E) Il PCC avrebbe dovuto essere integrato nel redigenti PUG e relativo iter procedimentale avviando al ricorso di una variante urbanistica al PRG;
- F) Problematica relativa alla raccolta differenziata (sempre per l'insediamento "AcqueChiare"e la necessità di escludere dal rapporto 40/60 tra spiagge pubbliche e spiagge private i litorali coincidenti con le riserve di Torre Guaceto e Saline Punta della Contessa in quanto diversamente regolamentati;!
- G) Perplessità in merito alla garanzia di attuare il corridoio libero di 20 metri lungo la riva, previsto dal PCC, rispetto ai preesistenti lidi;
- H) Evidenzia la problematica relativa alla sosta ed alla viabilità sostenibile che il PCC non risolve non comprendendo tra le soluzioni proposte la costa sud (Parco Saline Punta della Contessa)!
- I) Critica la mancata inclusione, nella "viabilità dolce" del tratto stradale Materdomini e la mancata inclusione del "Piano di Rigenerazione urbana" della zona "Sciaia" tutti elementi che si ritiene opportuno affrontare nell'ambito del redigendo PUG;!

J) mancata verifica del parametro 1 stallo/5 fruitori spiaggia rispetto all'intensità di traffico ed il numero dei fruitori del bagnasciuga;!

K) Mancano le specifiche finalizzate al conseguimento del monitoraggio della linea di costa.

Riscontro puntuale della Commissione

A) riscontro ai punti A e B) Il PCC può prevedere, come più volte ribadito nei diversi tavoli tecnici tenuti presso l'Ufficio Demanio regionale e finalizzati alla redazione dei Piani Comunali, Costieri, esclusivamente interventi di recupero e risanamento costiero di cui all'art.7 delle NTA pubblicate sul BURP n.31 del 29/02/2012 con particolare riferimento alla ricostituzione delle spiagge, anche attraverso ripascimenti artificiali; alla rinaturalizzazione della fascia costiera con interventi di tutela e ricostituzione della duna litoranea; alla ricarica ed al riordino delle opere di difesa esistenti, al ripristino di assetti costieri al fine di avere una maggiore naturalità, anche con rimozione di opere di urbanizzazione esistenti. Infatti le stesse NTA all'art 3 comma 3 della LR 17/2006 prevedono esclusivamente la redazione delle linee guida per la progettazione delle opere di ingegneria costiera, da redigersi a cura della regione. L'AC ha comunque voluto sottolineare la necessità di intraprendere tutta una serie di attività finalizzate al recupero idrogeomorfologico della costa brindisina, attività anticipate attraverso l'aggiudicazione dell'appalto integrato per la Difesa del Suolo e Messa in sicurezza geomorfologica del litorale a nord del centro abitato di Brindisi finanziato attraverso i programmi CIPE 62/2011. In merito all'antropizzazione costiera, limitatamente alle aree in cui il PCC giuridicamente opera, e coerentemente a quanto previsto all'art.11 delle NTA del PRC in merito alle modalità di applicazione della fase transitoria, è pedissequamente riportato all'art. 15 "Norme Transitorie", del Titolo V "Disposizioni Finali" dell'adottato Piano Comunale Costiero. Infatti, come più volte chiarito, la procedura attivata dalla AC ai sensi della lr n. 17/2006, vige esclusivamente per le aree demaniali delegate alla Regione Puglia. Per dette aree, oltre agli obblighi previsti dal citato art. 15), sono state individuate le aree da riqualificare e rinaturalizzare (RR) comprendendo anche la demolizione e la rimessa in pristino delle zone interessate da edilizia abusiva.

B) Riscontro ai punti C) - D) - E) - H) - I) Il Piano Regionale Costiero è lo strumento sovraordinato al quale il PCC deve obbligatoriamente conformarsi ed adeguarsi, nei termini e nella tempistica previsti dalla DGR 24/09/2013, n.1778 tanto al fine di scongiurare l'attivazione dei poteri sostitutivi, come notificato dall'Ufficio Demanio regionale via PEC a questa A.C. il 17/12/2013, Prot. N. 0084396 via PEC a questa A.C. il 17/12/2013, Prot. N. 0084396. Sia il Piano Regionale Costiero che il PCC, pianifica no esclusivamente le aree demaniali marittime della fascia costiera.

Per quanto predetto, sotto l'aspetto della pianificazione urbanistica il PCC non comporta variante urbanistica al vigente Piano regolatore Generale in quanto non modifica la zonizzazione dello Strumento Urbanistico Generale operando l'esclusivo recepimento delle prescrizioni del PRC che pertanto non comportano incremento del dimensionamento insediativo globale, o trasferimento su aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali) dei diritti edificatori derivanti da aree a differente destinazione. L'Amministrazione Comunale di Brindisi, al fine di rendere organica ed omogenea la gestione integrata della costa ha inteso estendere gli indirizzi generali della normativa regionale all'intero territorio costiero del Comune di Brindisi inteso come una fascia di profondità costante di 300 m a partire dalla linea di costa e comprendente il demanio marittimo, l'area litoranea e la relativa area annessa così come delimitato dall'adottato PPTR e così come definito dalle NTA del vigente adeguamento del PRG al PUTT/P giusto indirizzo della A.C. con Delibera di Giunta Comunale n.291 del 11.09.2013 a garanzia di un coerente equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale, la libera fruizione e lo sviluppo delle attività turistico/ricreative, obiettivo ultimo della normativa regionale predetta che nello stesso art.4 delle NTA del PRC estende la ricognizione fisico giuridica, finalizzata alla redazione dei PCC, all'intero territorio costiero di propria competenza amministrativa, necessità ribadita al punto 3) delle istruzioni operative di cui alla Determina del Dirigente del Servizio Demanio regionale del 06/12/2011 n.405.

La predetta ricognizione è stata estesa anche ad aree di proprietà privata e tra queste quelle interessate dal proposto reticolo viario di penetrazione e transito veicolare in avvicinamento al litorale. Nel caso la prevista estensione degli indirizzi generali della normativa regionale ad aree extra demaniali comporti una **variazione urbanistica, la stessa esula dal procedimento in corso di approvazione del PCC** e riguarderà diversi provvedimenti che l'amministrazione si è riservata di adottare nell'ambito del percorso già intrapreso di coopianificazione finalizzata all'approvazione del nuovo Piano Regolatore generale (PUG). Quanto predetto verrà applicato anche per la zona costiera a sud dell'abitato che dovrà scontare il coordinamento con il redigendo piano di gestione della riserva Saline Punta della Contessa. Il PCC esclude dalla linea di costa utile l'intero tratto costiero a sud dell'abitato in quanto interessato da divieto di balneazione e fruizione.

C) riscontro al punto F) in merito alle problematiche relative all'insediamento "Acque Chiare" si rimanda a quanto riscontrato al precedente punto B) in merito al rispetto al rapporto "40/60" si ribadisce che la determinazione della linea di costa utile è univocamente stabilita dall'art.16) della l.r.17/2006, all' 4) delle NTA al PRC ed al punto B.1.1 delle istruzioni operative di cui alla Determina del Dirigente del Servizio Demanio regionale del 06/12/2011 n.405. I redattori del Piano hanno calcolato il rispetto della percentuale 60/40 tra la linea di costa utile finalizzata alla libera fruizione e quella da destinare alle concessioni demaniali, per ogni singola Sub Unità Fisiografica, senza pertanto confondere tratti di costa non omogenei tra loro ed escludendo i tratti di costa con divieto (in quanto tutelate) o non fruibili (in quanto inquinate) così come stabilito dalla precedentemente detta normativa regionale.

D) riscontro al punto G) Su richiesta dell'A.C. ed in attuazione allo specifico accordo sottoscritto in data 24/10/2001, il Ministero delle Infrastrutture, con nota prot. n.DEM2A 3076 del 20/11/2001, ha trasmesso sia la dividente demaniale che la cartografica costiera, in formato cartaceo e successivamente informatico, al fine della redazione dei Piani di Utilizzo della Costa, autorizzando l'Amministrazione Comunale di Brindisi all'utilizzo della documentazione così acquisita nonché alla condivisione del SID Sistema Informativo Demaniale. In merito comunque si specifica che la Regione Puglia, così come previsto nella stessa l.r. 17/2006, ha approntato uno specifico portale informatico finalizzato alla condivisione, tra amministrazioni comunali, di tutti i dati e cartografie necessarie alla redazione del PCC. Le modalità di redazione dei PCC sono minuziosamente riportate nelle istruzioni operative di cui alla Determina del Dirigente del Servizio Demanio regionale del 06/12/2011 n.405. La ricognizione fisico/giuridica della fascia costiera demaniale ha evidenziato la notevole frammentazione delle aree demaniali, dovuta in particolare all'arretramento della linea di riva, da qui la necessità di prevedere un limite di salvaguardia della continuità fruitiva la cui applicazione consentirà di ottenere un percorso di libera fruizione anche attraverso le aree costiere di proprietà privata. Infatti all'interno della fascia generata da detto limite non sarà consentita l'ubicazione di servizi e/o manufatti mentre sarà consentito il libero passaggio e la posa di ombrelloni e delle sdraio. L'applicazione sarà immediatamente eseguibile all'interno delle aree demaniali, anche a seguito dell'adeguamento compositivo degli stabilimenti balneari ai sensi dell'art. 11 delle NTA del Piano Regionale Costiero. Sarà invece operativa nell'ambito delle aree private nell'ambito del percorso già intrapreso di coopianificazione finalizzata all'approvazione del nuovo Piano Regolatore generale (PUG) ma comunque immediatamente applicabile in merito al divieto di realizzare manufatti in quanto compresa nella perimetrazione "A eccezionale" degli Ambiti di Tutela Estesa del vigente adeguamento del PRG al PUTT/p.

E) riscontro al punto J) Il Piano Regionale della Costa in merito alla problematica parcheggi indica esclusivamente la necessità che gli stessi vengano reperiti nelle aree complementari agli stabilimenti senza alcun dimensionamento specifico. Le stesse NTA definiscono invece il dimensionamento, esclusivamente per gli stabilimenti balneari, della superficie minima ad utente pari a 3 mq, considerando come numero teorico di utenti ammissibili il rapporto tra la superficie dello stabilimento, al netto dei servizi, e la superficie minima per ogni singolo utente. Il numero teorico degli utenti deve poi rapportarsi alla dotazione minima di servizi, così come all'art 6.3 delle NTA del PCC conformemente a quanto previsto dalla l.r.14/2004, che ne limita di fatto il numero

complessivo. Il Piano adottato individua le aree e dove ubicare i parcheggi, in corrispondenza dell'accesso della viabilità di penetrazione, ove possibile al limite dell'area di analisi dei 300 metri anche a copertura dello standard necessario al funzionamento degli stabilimenti balneari, delle spiagge libere con servizi e delle spiagge libere nel rispetto del parametro dimensionale di uno stallo ogni cinque utenti ammissibili. Non avendo quindi indici specifici i progettisti hanno desunto il parametro 1 stallo/5 fruitori dall'applicazione del DM 1444/68 che prevede, per i nuovi insediamenti, 2,5 mq ad abitante da rapportarsi alle dimensioni di uno stallo auto standard pari a circa 12,50 mq.

F) riscontro al punto K) Si riporta sinteticamente il parere espresso nella riunione del 02/09/2014 n. 1 da parte della Commissione Locale Integrata delegata alle procedure VAS che prende atto:

- 1) il Piano Regionale Costiero è lo strumento sovraordinato al quale il PCC deve obbligatoriamente conformarsi ed adeguarsi;
- 2) Il Piano Regionale Costiero, e quindi il PCC, comprende esclusivamente le aree demaniali marittime della fascia costiera;
- 3) il Piano Regionale Costiero, e quindi il PCC, sotto l'aspetto della pianificazione urbanistica non comporta variante urbanistica al vigente Piano regolatore Generale in quanto non modifica la zonizzazione dello Strumento Urbanistico Generale;
- 4) Il PCC opera quindi l'esclusivo recepimento delle prescrizioni del PRC che non comportano, a loro volta, incremento del dimensionamento insediativo globale, o trasferimento su aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali) dei diritti edificatori derivanti da aree a differente destinazione;
- 5) Il PCC deve conformarsi ai disposti del PRC nei termini e nella tempistica previsti dalla DGR 24/09/2013, n.1778 tanto al fine di scongiurare l'attivazione dei poteri sostitutivi, come notificato dall'Ufficio Demanio regionale via PEC a questa A.C. il 17/12/2013, Prot. N. 0084396 via PEC a questa A.C. il 17/12/2013, Prot. N. 0084396.

In considerazione della particolarità dell'area territoriale di intervento e dell'attenzione dell'intera cittadinanza sulla Pianificazione in argomento, anche al fine di riscontrare alle prescrizioni regionali al Piano Regionale Costiero rese nel parere motivato (Det.Dirg. Ufficio VIA-VAS regionale n.27 del 16/02/2011) in merito alla tematica "rifiuti" e "acque reflue in mare" si ritiene necessario **sottoporre il PCC a procedimento VAS**, secondo il disposto della DGR 1778/2013, nella quale è stabilito che il Comune costiero provvederà altresì a comunicare tempestivamente l'avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.R. 17/2006, entro trenta giorni dalla conclusione del termine per le osservazioni, al netto dei termini di sospensione per l'acquisizione della pronuncia in materia di VAS., tempistica che trova recente riscontro nel disposto di cui all'art. 11 della LR 12/02/2014, n. 4 per la semplificazioni del procedimento amministrativo di modifica ed integrazione alla legge regionale 12/04/2001, n. 11 VAS che tra l'altro Modifica l'articolo 7 della l.r. 44/2012 in merito alla tassatività temporale di attivazione delle procedure VAS.

Inoltre, in considerazione dell'opportunità di attivare la procedura di **VincA** ai sensi della DGR 14/03/2006 n.304, in quanto le aree costiere demaniali sono interessate da **Siti Natura 2000**, ritiene opportuno, ai fini della semplificazione e maggiore efficacia dei procedimenti, di presentare all'Autorità competente **direttamente l'istanza di VAS ai sensi del comma 4) dell'art. 7) della citata LR.44/2012 nei termini sopra riportati**. La VAS sarà comprensiva dei diversi sistemi di monitoraggi degli impatti e degli eventi compreso quello relativo alla linea della costa.

La struttura di valutazione, cogliendo lo spirito propositivo di quanto osservato nella presente, nello specificare che il riscontro non può che essere ricondotto ai procedimenti di cui alla citata l.r. 17/2006, ritiene l'osservazione in argomento accoglibile in parte, specificatamente a quanto riportato nelle controdeduzioni di cui al punto F) della presente.

STRUTTURA DI VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO COMUNALE COSTIERO

~~arch. Giuseppe CASUCCIO~~

dott. Alessandro CICOLELLA

arch. Valerio COSTANTINO

~~ing. Gianluigi FANTETTI~~

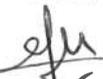
ing. Antonio IAIA

arch. Teodoro INDINI

arch. Fabio Stefano LACINIO

~~arch. Maurizio MARINAZZO~~

dott. agr. Giovanni NARDELLI





DGC n. 243 del 03 luglio 2014 - Adozione, ai sensi dell'art.4 della LR. 23/06/2006 n.17, del Piano Comunale della Costa - PCC - per il tratto costiero di competenza Regionale. Presa d'atto degli elaborati tecnici relativi alla pianificazione, in variante al vigente P.R.G., estesa all'intero "territorio costiero" brindisino così come perimetrato dal vigente PUTT/p e PPTR, in ottemperanza agli indirizzi resi ai sensi della Lr. 56/80 con DGC. 11/09/2013 n.291.

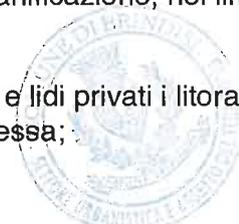
art. 4 della LR. 17/2006, comma 8 e s.m.i." - **"Approvazione del PCC" - STRUTTURA DI VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE** così come da nota di convocazione prot. n.61174 del 08/08/2014.

OSSERVAZIONE N. 08

Titolare:**ORDINE ARCHITETTI PPC della provincia di Brindisi**
prot. n.60583 del 05-08-2014

Esposizione sintetica:

- A) Si ritiene necessario che il PCC venga ricondotto nel contesto del previsto PUG e successivamente approvato;
- B) La procedura intrapresa dalla AC. con l'approvazione del PCC costituirebbe una deroga alla procedura di approvazione della pianificazione territoriale che deve partire dal PUG;
- C) Gli atti della AC. risultano poco chiari in quanto l'elaborazione del PCC viene estesa ad un'area più ampia, extra demaniale e quindi al di fuori della procedura di adozione, che solo successivamente dovrà essere assoggettata a variante;
- D) Mancata attivazione delle procedure di condivisione del processo di pianificazione di cui all'art 2 comma 2 LR 17/2006;
- E) Mancata attivazione delle procedure di VAS ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 3 e art. 13 comma 1 del D.lgs. 152/2006 e s.m.e.i con particolare riferimento all'attivazione della verifica di assoggettabilità a VAS di cui al parere motivato DDRegionale VIA/VAS n.27 del 16/02/2011;
- F) Inefficacia dei procedimenti sino ad oggi intrapresi per mancata attivazione di cui al precedente punto E);
- G) Poca chiarezza nella rappresentazione di alcuni elaborati grafici a causa della sovrapposizione di più campiture e la necessità di distinguere le previsioni oggetto dell'adozione con quelle in estensione da assoggettare a variante;
- H) Maggiore articolazione delle scale di rappresentazione, con l'utilizzo di scale di maggior dettaglio (1:1.000) come previsto al punto 3 delle "Istruzioni operative regionali";
- I) Richiamo a quanto previsto all'art.11 delle NTA del PRC in merito alle modalità, in via transitoria, di adeguamento dello stato dei luoghi antecedente alla pianificazione, nel limite dei 300 metri;
- J) la necessità di escludere dal rapporto 40/60 tra spiagge pubbliche e lidi privati i litorali coincidenti con le riserve di Torre Guaceto e Saline Punta della Contessa;



K) Maggiore attenzione dei beni storico architettonici costieri e loro riutilizzo nonché quanto previsto per il tema della viabilità dolce/parcheggi e rapporto con il Piano di rigenerazione urbana che dovranno trovare collocazione in un più idoneo strumento urbanistico evitando contrasti tra livelli di pianificazione.

Riscontro puntuale della Commissione

A) controdeduzioni ai punti A) - B) - C) - D) -F) Si riporta sinteticamente il parere espresso nella tornata del 02/09/2014 n. 1 da parte della Commissione Locale Integrata delegata alle procedure VAS che prende atto:

A) Si riporta sinteticamente il parere espresso nella seduta del 02/09/2014 n. 1 da parte della Commissione Locale Integrata delegata alle procedure VAS che prende atto:

- 1) il Piano Regionale Costiero è lo strumento sovraordinato al quale il PCC deve obbligatoriamente conformarsi ed adeguarsi;
- 2) Il Piano Regionale Costiero, e quindi il PCC, comprende esclusivamente le aree demaniali marittime della fascia costiera;
- 3) il Piano Regionale Costiero, e quindi il PCC, sotto l'aspetto della pianificazione urbanistica non comporta variante urbanistica al vigente Piano Regolatore Generale in quanto non modifica la zonizzazione dello Strumento Urbanistico Generale;

4) Il PCC opera quindi l'esclusivo recepimento delle prescrizioni del PRC che non comportano, a loro volta, incremento del dimensionamento insediativo globale, o trasferimento su aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali) dei diritti edificatori derivanti da aree a differente destinazione;

5) Il PCC deve conformarsi ai disposti del PRC nei termini e nella tempistica previsti dalla DGR 24/09/2013, n.1778 tanto al fine di scongiurare l'attivazione dei poteri sostitutivi, come notificato dall'Ufficio Demanio regionale via PEC a questa A.C. il 17/12/2013, Prot. N. 0084396 via PEC a questa A.C. il 17/12/2013, Prot. N. 0084396.

In considerazione della particolarità dell'area territoriale di intervento e dell'attenzione dell'intera cittadinanza sulla Pianificazione in argomento, anche al fine di riscontrare alle prescrizioni regionali al Piano Regionale Costiero rese nel parere motivato (Det.Dirg. Ufficio VIA-VAS regionale n.27 del 16/02/2011) in merito alla tematica "rifiuti" e "acque reflue in mare", si ritiene necessario **sottoporre il PCC a procedimento VAS**, secondo il disposto della DGR 1778/2013, nel quale è stabilito che il Comune costiero provvederà altresì a comunicare tempestivamente l'avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.R. 17/2006, entro trenta giorni dalla conclusione del termine per le osservazioni, al netto dei termini di sospensione per l'acquisizione della pronuncia in materia di VAS., tempistica che trova recente riscontro nel disposto di cui all'art. 11 della LR 12/02/2014, n. 4 per la semplificazioni del procedimento amministrativo di modifica ed integrazione alla legge regionale 12/04/2001, n. 11 VAS che tra l'altro Modifica l'articolo 7 della l.r. 44/2012 in merito alla tassatività temporale di attivazione delle procedure VAS.

Inoltre, in considerazione dell'opportunità di attivare la procedura di **VInCA** ai sensi della DGR 14/03/2006 n.304, in quanto le aree costiere demaniali sono interessate da **Siti Natura 2000**, ritiene opportuno, ai fini della semplificazione e maggiore efficacia dei procedimenti, di presentare all'Autorità competente **direttamente l'istanza di VAS ai sensi del comma 4) dell'art. 7) della citata LR.44/2012 nei termini sovra riportati**. In merito alla mancata applicazione dell'art. 2 comma 2 della LR 17/2006 è riferito al processo di pianificazione in capo alla Regione in fase di approvazione del PRC, così come confermato al successivo art 3, comma 2) e 6) della stessa Legge Regionale. A tal proposito questa A.C. ha partecipato sia alle conferenze di coopianificazione che fornito le opportune osservazioni con particolare riferimento alle criticità correlate al dissesto idrogeomorfologico costiero. Viceversa è la fase prevista dal successivo comma 3) dell'art. 4) della medesima legge, il momento in cui ivli Enti e portatori di interesse contribuiscono a fornire proposte ed osservazioni al Piano Costiero adottato. Ad ogni buon conto l'attivazione della procedura VAS permetterà una maggiore condivisione di quanto predisposto dalla A.C. Inoltre, l'Amministrazione Comunale di Brindisi, al fine di rendere organica ed omogenea la gestione integrata della costa ha inteso estendere gli indirizzi generali della normativa regionale

all'intero territorio costiero del Comune di Brindisi inteso come una fascia di profondità costante di 300 m a partire dalla linea di costa e comprendente il demanio marittimo, l'area litoranea e la relativa area annessa così come delimitato dall'adottato PPTR e così come definito dalle NTA del vigente adeguamento del PRG al PUTT/P giusto indirizzo della A.C. con Delibera di Giunta Comunale n.291 del 11.09.2013 a garanzia di un coerente equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale, la libera fruizione e lo sviluppo delle attività turistico/ricreative, obiettivo ultimo della normativa regionale predetta che nello stesso art.4 delle NTA del PRC estende la ricognizione fisico giuridica, finalizzata alla redazione dei PCC, all'intero territorio costiero di propria competenza amministrativa, necessità ribadita al punto 3) delle istruzioni operative di cui alla Determina del Dirigente del Servizio Demanio regionale del 06/12/2011 n.405. Nel caso la prevista estensione degli indirizzi generali della normativa regionale ad aree extra demaniali comporti una **variazione urbanistica la stessa esula dal procedimento in corso di approvazione del PCC** e riguarderà diversi provvedimenti che l'amministrazione si è riservata di adottare nell'ambito del percorso già intrapreso di coopianificazione finalizzata all'approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale (PUG) in merito alla tempistica si rimanda a quanto già esplicitato al precedente punto 5).

B) controdeduzioni ai punti G) - H) Su richiesta dell'A.C. ed in attuazione allo specifico accordo sottoscritto in data 24/10/2001, il Ministero delle Infrastrutture, con nota prot. n.DEM2A 3076 del 20/11/2001, ha trasmesso sia la dividente demaniale che la cartografica costiera, in formato cartaceo e successivamente informatico, al fine della redazione dei Piani di Utilizzo della Costa, autorizzando l'Amministrazione Comunale di Brindisi all'utilizzo della documentazione così acquisita nonché alla condivisione del SID Sistema Informativo Demaniale. Inoltre la regione Puglia, così come previsto nella stessa lr. 17/2016, ha approntato uno specifico portale informatico finalizzato alla condivisione, tra amministrazioni comunali, di tutti i dati e cartografie necessarie alla redazione del PCC.. Le modalità di redazione dei PCC sono minuziosamente riportate nelle istruzioni operative di cui alla Determina del Dirigente del Servizio Demanio regionale del 06/12/2011 n.405. E' proprio la dividente demaniale predetta la discriminante tra le previsioni oggetto dell'adozione con quelle in estensione da ricomprendere nell'ambito del percorso già intrapreso di coopianificazione finalizzata all'approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale (PUG). Detta Dividente Demaniale, che caratterizza tutti gli elaborati grafici di piano, rappresentata in maniera univoca, potrà comunque essere ulteriormente rimarcata al fine di evidenziare detto discrimine. Come predetto, la redazione del PCC è minuziosamente riportata nelle istruzioni operative di cui alla Determina del Dirigente del Servizio Demanio regionale del 06/12/2011 n.405, ed è a queste che i redattori devono fare riferimento al fine della validazione dello stesso PCC da parte regionale. In merito alla sovrapposizione delle campiture essa è rappresentativa proprio della sovrapposizione dei differenti livelli tematici di cui il PCC deve tener conto, e la possibilità di visualizzare dette sovrapposizioni garantisce la necessaria trasparenza di quanto operato dall'A.C. Ad ogni buon conto l'attivazione della procedura VAS di cui al precedente punto A) di riscontro, permetterà una maggiore condivisione di quanto predisposto dalla A.C. accogliendo i vari contributi in termini di idee e competenza da parte dei diversi Enti e portatori di interesse. Verranno in tale sede forniti i file cartografici informatici, georeferenziati, strutturati secondo quanto disposto dalle "istruzioni operative regionali già citate. Si evidenzia inoltre che i riferimenti alle scale di rappresentazione di cui al punto H) dell'osservazione è riferita, nelle citate istruzioni operative, all'accuratezza del livello informativo georeferenziato (file cartografico informativo gestito con tecnologia GIS) e non alla restituzione cartacea di una pianificazione che coinvolge un'estensione di oltre 59 Km.

C) controdeduzioni al punto I) Quanto previsto all'art.11 delle NTA del PRC in merito alle modalità di applicazione della fase transitoria, è pedissequamente riportato all'art. 15 "Norme Transitorie", del Titolo V "Disposizioni Finali" dell'adottato Piano Comunale Costiero. Come più volte chiarito, la procedura attivata dalla AC ai sensi della lr n. 17/2006, vige esclusivamente per le aree demaniali delegate alla Regione Puglia. Per dette aree, oltre agli obblighi previsti dal citato art. 15), sono state individuate le aree da riqualificare e rinaturalizzare (RR) comprendendo anche la demolizione e la rimessa in pristino delle zone interessate da edilizia abusiva.

D) controdeduzioni al punto J) La determinazione della linea di costa utile è univocamente stabilita dall'art.16) della l.r.17/2006, all' 4) delle NTA al PRC ed al punto B.1.1 delle istruzioni operative di cui alla Determina del Dirigente del Servizio Demanio regionale del 06/12/2011 n.405. I redattori del Piano hanno calcolato il rispetto della percentuale 60/40 tra la linea di costa utile finalizzata alla libera fruizione e quella da destinare alle concessioni demaniali (non certo lidi privati come citato nell'osservazione), per ogni singola Sub Unità Fisiografica, senza pertanto confondere tratti di costa non omogenei tra loro ed escludendo i tratti di costa con divieto (in quanto tutelate) o non fruibili (in quanto inquinate) così come stabilito dalla precedentemente detta normativa regionale.

E) controdeduzioni al punto K) come già detto al punto A) l'Amministrazione Comunale di Brindisi si è riservata di adottare nell'ambito del percorso già intrapreso di coopianificazione finalizzata all'approvazione del nuovo Piano Regolatore generale (PUG) in merito alla tempistica non si potrà prescindere rispetto a quanto quanto già esplicitato al precedente punto 5).

La struttura di valutazione, cogliendo lo spirito propositivo di quanto osservato nella presente, nello specificare che il riscontro non può che essere ricondotto ai procedimenti di cui alla citata l.r. 17/2006, ritiene l'osservazione in argomento accoglibile in parte, specificatamente a quanto riportato nelle controdeduzioni di cui al punto A) della presente.

STRUTTURA DI VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO COMUNALE COSTIERO

~~arch. Giuseppe CASUCCIO~~

dott. Alessandro CICCOLELLA

arch. Valerio COSTANTINO

~~ing. Gianluigi FANTETTI~~

ing. Antonio IAIA

arch. Teodoro INDINI

arch. Fabio Stefano LACINIO

~~arch. Maurizio MARINAZZO~~

dott. agr. Giovanni NARDELLI





DGC n. 243 del 03 luglio 2014 - Adozione, ai sensi dell'art.4 della LR. 23/06/2006 n.17, del Piano Comunale della Costa - PCC - per il tratto costiero di competenza Regionale. Presa d'atto degli elaborati tecnici relativi alla pianificazione, in variante al vigente P.R.G., estesa all'intero "territorio costiero" brindisino così come perimetrato dal vigente PUTT/p e PPTR, in ottemperanza agli indirizzi resi ai sensi della lr. 56/80 con DGC. 11/09/2013 n.291.

art. 4 della LR. 17/2006, comma 8 e s.m.i." - **"Approvazione del PCC" - STRUTTURA DI VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE** così come da nota di convocazione prot. n.61174 del 08/08/2014.

OSSERVAZIONE N. 09

Titolare: **FEDERBALNEARI SALENTO**
prot. n.60671 del 05-08-2014

Esposizione sintetica:

- A) Mancata attivazione delle procedure di VAS ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 3 e art. 13 comma 1 del D:lgs. 152/2006 e s.m.e.i con particolare riferimento all'attivazione della verifica di assoggettabilità a VAS di cui al parere motivato DDRegionale VIA/VAS n.27 del 16/02/2011 e inefficacia dei procedimenti sino ad oggi intrapresi per mancata attivazione della stessa VAS;
- B) Non assegnando valenza di variante allo strumento urbanistico generale il PCC adottato risulta nullo in quanto in variante al PRG, a tal proposito l'eventuale variante avrebbe dovuto avere il formale indirizzo da parte della Giunta Comunale;

Riscontro puntuale della Commissione

A) Si riporta sinteticamente il parere espresso nella seduta del 02/09/2014 n. 1 da parte della Commissione Locale Integrata delegata alle procedure VAS che prende atto:

- 1) il Piano Regionale Costiero è lo strumento sovraordinato al quale il PCC deve obbligatoriamente conformarsi ed adeguarsi;
- 2) Il Piano Regionale Costiero, e quindi il PCC, comprende esclusivamente le aree demaniali marittime della fascia costiera;
- 3) il Piano Regionale Costiero, e quindi il PCC, sotto l'aspetto della pianificazione urbanistica non comporta variante urbanistica al vigente Piano Regolatore Generale in quanto non modifica la zonizzazione dello Strumento Urbanistico Generale;
- 4) Il PCC opera quindi l'esclusivo recepimento delle prescrizioni del PRC che non comportano, a loro volta, incremento del dimensionamento insediativo globale, o trasferimento su aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali) dei diritti edificatori derivanti da aree a differente destinazione;
- 5) Il PCC deve conformarsi ai disposti del PRC nei termini e nella tempistica previsti dalla DGR 24/09/2013, n.1778 tanto al fine di scongiurare l'attivazione dei poteri sostitutivi, come notificato dall'Ufficio Demanio regionale via PEC a questa A.C. il 17/12/2013, Prot. N. 0084396 via PEC a questa A.C. il 17/12/2013, Prot. N. 0084396.

In considerazione della particolarità dell'area territoriale di intervento e dell'attenzione dell'intera cittadinanza sulla Pianificazione in argomento, anche al fine di riscontrare alle prescrizioni regionali al Piano Regionale Costiero rese nel parere motivato (Det.Dirg. Ufficio VIA-VAS regionale n.27 del 16/02/2011) in merito alla tematica "rifiuti" e "acque reflue in mare", si ritiene necessario **sottoporre il PCC a procedimento VAS**, secondo il disposto della DGR 1778/2013, nel quale è stabilito che il Comune costiero provvederà altresì a comunicare tempestivamente l'avvenuta

approvazione da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.R. 17/2006, entro trenta giorni dalla conclusione del termine per le osservazioni, al netto dei termini di sospensione per l'acquisizione della pronuncia in materia di VAS., tempistica che trova recente riscontro nel disposto di cui all'art. 11 della LR 12/02/2014, n. 4 per la semplificazioni del procedimento amministrativo di modifica ed integrazione alla legge regionale 12/04/2001, n. 11 VAS che tra l'altro Modifica l'articolo 7 della l.r. 44/2012 in merito alla tassatività temporale di attivazione delle procedure VAS.

Inoltre, in considerazione dell'opportunità di attivare la procedura di **VincA** ai sensi della DGR 14/03/2006 n.304, in quanto le aree costiere demaniali sono interessate da **Siti Natura 2000**, ritiene opportuno, ai fini della semplificazione e maggiore efficacia dei procedimenti, di presentare all'Autorità competente **direttamente l'istanza di VAS ai sensi del comma 4) dell'art. 7) della citata LR.44/2012 nei termini sopra riportati.**

B) La proposta di PCC adottata è conforme al PRC ai sensi di quanto previsto dai citati dall'art. 4 comma 1 e 2 della LR 17/2006, inoltre è rapportato, così come previsto dallo stesso PRC, al vigente adeguamento al Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio ed al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale adottato. Il PCC, agendo esclusivamente sulle aree demaniali, non costituisce variante al vigente Piano Regolatore Generale pertanto non implica modificazioni alla vigente strumentazione urbanistica ed alle Norme Tecniche di Attuazione ad essa correlata.

La struttura di valutazione, cogliendo lo spirito propositivo di quanto osservato nella presente, nello specificare che il riscontro non può che essere ricondotto ai procedimenti di cui alla citata lr 17/2006, ritiene l'osservazione in argomento accoglibile in parte, specificatamente a quanto riportato nelle controdeduzioni di cui al punto A) della presente.

STRUTTURA DI VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO COMUNALE COSTIERO

~~arch. Giuseppe CASUGGIO~~

dott. Alessandro CICCOLELLA

arch. Valerio COSTANTINO

~~ing. Gianluigi FANTETTI~~

ing. Antonio IAIA

arch. Teodoro INDINI

arch. Fabio Stefano LACINIO

~~arch. Maurizio MARINAZZO~~

dott. agr. Giovanni NARDELLI





DGC n. 243 del 03 luglio 2014 - Adozione, ai sensi dell'art.4 della LR. 23/06/2006 n.17, del Piano Comunale della Costa - PCC - per il tratto costiero di competenza Regionale. Presa d'atto degli elaborati tecnici relativi alla pianificazione, in variante al vigente P.R.G., estesa all'intero "territorio costiero" brindisino così come perimetrato dal vigente PUTT/p e PPTR, in ottemperanza agli indirizzi resi ai sensi della lr. 56/80 con DGC. 11/09/2013 n.291.

art. 4 della LR. 17/2006, comma 8 e s.m.i." - **"Approvazione del PCC" - STRUTTURA DI VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE** così come da nota di convocazione prot. n.61174 del 08/08/2014.

OSSERVAZIONE N. 10

Titolare: **Di Cicco Massimiliano Amm.re Soc. ACCADUEO**

prot. n.60831 del 07-08-2014

prot. n.61031 del 07-08-2014

Esposizione sintetica:

- A) Mancata attivazione delle procedure di VAS ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 3 e art. 13 comma 1 del D.lgs. 152/2006 e s.m.e.i con particolare riferimento all'attivazione della verifica di assoggettabilità a VAS di cui al parere motivato DDRegionale VIA/VAS n.27 del 16/02/2011 ed inefficacia dei procedimenti sino ad oggi intrapresi per mancata attivazione della stessa VAS;
- C) Il PCC non affronta il tema della della difesa costiera rispetto alle specificità del territorio interessato da un forte fenomeno erosivo e che pertanto non sia possibile adottare un PCC;
- D) Non assegnando valenza di variante allo strumento urbanistico generale il PCC adottato risulta nullo in quanto in variante al PRG, a tal proposito l'eventuale variante avrebbe dovuto avere il formale indirizzo da parte della Giunta Comunale;
- E) Necessità di chiarezza nella presentazione cartografica del PCC e necessità di avere a disposizione i file informatici del piano al fine di sovrapporli agli studi effettuati dal proponente in occasione dell'osservazione presentata all'adottato PPTR per il quale contesta, unitamente a quanto riportato nel PCC, la rappresentazione di aree boccate e dune non esistenti in sito.

Riscontro puntuale della Commissione

A) Si riporta sinteticamente il parere espresso nella seduta del 02/09/2014 n. 1 da parte della Commissione Locale Integrata delegata alle procedure VAS che prende atto:

- 1) il Piano Regionale Costiero è lo strumento sovraordinato al quale il PCC deve obbligatoriamente conformarsi ed adeguarsi;
- 2) Il Piano Regionale Costiero, e quindi il PCC, comprende esclusivamente le aree demaniali marittime della fascia costiera;
- 3) il Piano Regionale Costiero, e quindi il PCC, sotto l'aspetto della pianificazione urbanistica non comporta variante urbanistica al vigente Piano Regolatore Generale in quanto non modifica la zonizzazione dello Strumento Urbanistico Generale;

4) Il PCC opera quindi l'esclusivo recepimento delle prescrizioni del PRC che non comportano, a loro volta, incremento del dimensionamento insediativo globale, o trasferimento su aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali) dei diritti edificatori derivanti da aree a differente destinazione;

5) Il PCC deve conformarsi ai disposti del PRC nei termini e nella tempistica previsti dalla DGR 24/09/2013, n.1778 tanto al fine di scongiurare l'attivazione dei poteri sostitutivi, come notificato dall'Ufficio Demanio regionale via PEC a questa A.C. il 17/12/2013, Prot. N. 0084396 via PEC a questa A.C. il 17/12/2013, Prot. N. 0084396.

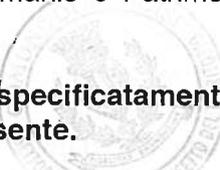
In considerazione della particolarità dell'area territoriale di intervento e dell'attenzione dell'intera cittadinanza sulla Pianificazione in argomento, anche al fine di riscontrare alle prescrizioni regionali al Piano Regionale Costiero rese nel parere motivato (Det.Dirg. Ufficio VIA-VAS regionale n.27 del 16/02/2011) in merito alla tematica "rifiuti" e "acque reflue in mare", si ritiene necessario **sottoporre il PCC a procedimento VAS**, secondo il disposto della DGR 1778/2013, nel quale è stabilito che il Comune costiero provvederà altresì a comunicare tempestivamente l'avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.R. 17/2006, entro trenta giorni dalla conclusione del termine per le osservazioni, al netto dei termini di sospensione per l'acquisizione della pronuncia in materia di VAS., tempistica che trova recente riscontro nel disposto di cui all'art. 11 della LR 12/02/2014, n. 4 per la semplificazioni del procedimento amministrativo di modifica ed integrazione alla legge regionale 12/04/2001, n. 11 VAS che tra l'altro Modifica l'articolo 7 della l.r. 44/2012 in merito alla tassatività temporale di attivazione delle procedure VAS.

Inoltre, in considerazione dell'opportunità di attivare la procedura di **VincA** ai sensi della DGR 14/03/2006 n.304, in quanto le aree costiere demaniali sono interessate da **Siti Natura 2000**, ritiene opportuno, ai fini della semplificazione e maggiore efficacia dei procedimenti, di presentare all'Autorità competente **direttamente l'istanza di VAS ai sensi del comma 4) dell'art. 7) della citata LR.44/2012 nei termini sopra riportati.**

B) Il PRC all'art 3 comma 3 della LR 17/2006 in merito all'osservazione, fa esclusivamente riferimento alle linee guida per la progettazione delle opere di ingegneria costiera da redigersi a cura della regione, non di competenza del PCC, di contro il PCC può prevedere, come più volte ribadito nei diversi tavoli tecnici tenuti presso l'Ufficio Demanio regionale e finalizzati alla redazione dei Piani Comunali Costieri, esclusivamente interventi di recupero e risanamento costiero di cui all'art.7 delle NTA pubblicate sul BURP n.31 del 29/02/2012 con particolare riferimento alla ricostituzione delle spiagge, anche attraverso ripascimenti artificiali; alla rinaturalizzazione della fascia costiera con interventi di tutela e ricostituzione della duna litoranea; alla la ricarica e il riordino delle opere di difesa esistenti; al ripristino di assetti costieri al fine di avere una maggiore naturalità, anche con rimozione di opere di urbanizzazione esistenti. Questa A.C. a seguito dell'apertura di specifici tavoli tecnici con la Regione Puglia e con la competente Autorità di Bacino, è il primo comune regionale per il quale vige la perimetrazione che individua le criticità relative alla geomorfologia della costa. L'A.C.ha inoltre ha aggiudicato, in via definitiva, i lavori per la messa in sicurezza geomorfologica del litorale nord di Brindisi, finanziata dalla Regione Puglia attraverso i fondi CIPE, finalizzata alla riduzione dei tratti di costa interessati dalla prerimetrazione "PG3" già citata incrementando la fruibilità costiera.

C) la proposta di PCC adottata è conforme al PRC ai sensi di quanto previsto dai citati dall'art. 4 comma 1 e 2 della LR 17/2006, inoltre è rapportato, così come previsto dallo stesso PRC, al vigente adeguamento al Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (PUTT/p) ed al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) adottato. Il PCC, agendo esclusivamente sulle aree demaniali, non costituisce variante al vigente Piano Regolatore Generale né può costituire variante al PUTT/p né tantomeno all'adottato PPTR. Eventuali modifiche alle perimetrazioni dei predetti strumenti sovraordinati saranno tempestivamente riportati, come per legge, nella strumentazione in corso di approvazione. La predetta attivazione della procedura VAS permetterà una maggiore condivisione di quanto predisposto dalla A.C.accogliendo i vari contributi in termini di idee e competenza da parte dei diversi Enti e portatori di interesse, verranno in tale sede forniti i file cartografici informatici, georeferenziati, strutturati secondo quanto disposto dalle "istruzioni operative necessarie alla presentazione dei PCC di cui alla DD Servizio Demanio e Patrimonio regionale 06/12/2011 n.405.

Per quanto predetto l'osservazione in argomento è accoglibile in parte, specificatamente a quanto riportato nelle controdeduzioni di cui all'ultimo punto A) della presente.



STRUTTURA DI VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO COMUNALE COSTIERO

~~arch. Giuseppe CASUGGIO~~

dott. Alessandro CICOLELLA

arch. Valerio COSTANTINO

~~ing. Gianluigi FANTETTI~~

ing. Antonio IAIA

arch. Teodoro INDINI

arch. Fabio Stefano LACINIO

~~arch. Maurizio MARINAZZO~~

dott. agr. Giovanni NARDELLI





DGC n. 243 del 03 luglio 2014 - Adozione, ai sensi dell'art.4 della LR. 23/06/2006 n.17, del Piano Comunale della Costa - PCC - per il tratto costiero di competenza Regionale. Presa d'atto degli elaborati tecnici relativi alla pianificazione, in variante al vigente P.R.G., estesa all'intero "territorio costiero" brindisino così come perimetrato dal vigente PUTT/p e PPTR, in ottemperanza agli indirizzi resi ai sensi della lr. 56/80 con DGC. 11/09/2013 n.291.

art. 4 della LR. 17/2006, comma 8 e s.m.i." - **"Approvazione del PCC" - STRUTTURA DI VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE** così come da nota di convocazione prot. n.61174 del 08/08/2014.

OSSERVAZIONE N. 11

Titolare:**Fusco Arellio Donato**
prot. n.61068 del 07-08-2014

Esposizione sintetica:

A) contesta la perpetrazione coincidente con il proprio terreno ed identificata "macchia mista a pascoli inondata mediterranei" chiedendone la rettifica con "pascolo cespugliato con presenza non continua di macchia"

Riscontro puntuale della Commissione

A) Il Piano Regionale Costiero è lo strumento sovraordinato al quale il PCC deve obbligatoriamente conformarsi ed adeguarsi, nei termini e nella tempistica previsti dalla DGR 24/09/2013, n.1778 tanto al fine di scongiurare l'attivazione dei poteri sostitutivi, come notificato dall'Ufficio Demanio regionale via PEC a questa A.C. il 17/12/2013, Prot. N. 0084396 via PEC a questa A.C. il 17/12/2013, Prot. N. 0084396. Sia il Piano Regionale Costiero che il PCC, pianificano esclusivamente le aree demaniali marittime della fascia costiera.

Per quanto predetto, sotto l'aspetto della pianificazione urbanistica **il PCC non comporta variante urbanistica al vigente Piano regolatore Generale** in quanto non modifica la zonizzazione dello Strumento Urbanistico Generale operando l'esclusivo recepimento delle prescrizioni del PRC che pertanto non comportano incremento del dimensionamento insediativo globale, o trasferimento su aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali) dei diritti edificatori derivanti da aree a differente destinazione.

L'Amministrazione Comunale di Brindisi, al fine di rendere organica ed omogenea la gestione integrata della costa ha inteso estendere gli indirizzi generali della normativa regionale all'intero territorio costiero del Comune di Brindisi inteso come una fascia di profondità costante di 300 m a partire dalla linea di costa e comprendente il demanio marittimo, l'area litoranea e la relativa area annessa così come delimitato dall'adottato PPTR e così come definito dalle NTA del vigente adeguamento del PRG al PUTT/P giusto indirizzo della A.C. con Delibera di Giunta Comunale n. 291 del 11.09.2013 a garanzia di un coerente equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale, la libera fruizione e lo sviluppo delle attività turistico/ricreative, obiettivo ultimo della normativa regionale predetta che nello stesso art.4 delle NTA del PRC estende la ricognizione fisico giuridica, finalizzata alla redazione dei PCC, all'intero territorio costiero di propria competenza amministrativa, necessità ribadita al punto 3) delle istruzioni operative di cui alla Determina del Dirigente del Servizio Demanio regionale del 06/12/2011 n.405.

La predetta ricognizione è stata estesa anche ad aree di proprietà privata e tra queste quelle interessate dalla perimetrazione di cui alla presente osservazione relativa alle azioni di rigenerazione ambientale dell'area demaniale in consegna a questa A.C., nel tratto costiero tra Punta Penna e Punta del Serrone, dove è stata individuata una nuova stazione adriatica di "*Sarcopoterium spinosum*" habitat prioritari Natura 2000 analizzata e perimetrata sulla base degli studi del Dipartimento di Scienze e Tecnologia Biologiche ed Ambientali dell'Università del Salento.

Il PCC ha fatto proprie detti studi integrando le perimetrazioni di Piano e meglio specificando quanto già tutelato dall'adottato PPTR.

Nel caso la prevista estensione degli indirizzi generali della normativa regionale ad aree extra demaniali comporti una **variazione urbanistica, la stessa esula dal procedimento in corso di approvazione del PCC** e riguarderà diversi provvedimenti che l'amministrazione si è riservata di adottare nell'ambito del percorso già intrapreso di coopianificazione finalizzata all'approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale (PUG). La proposta di PCC adottata deve conformarsi, così come previsto dallo stesso PRC, al vigente adeguamento al Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (PUTT/p) ed al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) adottato. Il PCC, agendo esclusivamente sulle aree demaniali, come predetto, non costituisce variante al vigente Piano Regolatore Generale né può costituire variante al PUTT/p né tantomeno all'adottato PPTR. Eventuali modifiche alle perimetrazioni dei predetti strumenti sovraordinati saranno tempestivamente riportati, come per legge, nella strumentazione in corso di approvazione. L'attivazione della procedura VAS permetterà una maggiore condivisione di quanto predisposto dalla A.C. accogliendo i vari contributi in termini di idee e competenza da parte dei diversi Enti e portatori di interesse, verranno in tale sede forniti i file cartografici informatici, georeferenziati, strutturati secondo quanto disposto dalle "istruzioni operative necessarie alla presentazione dei PCC di cui alla DD Servizio Demanio e Patrimonio regionale 06/12/2011 n.405.

Per quanto predetto l'osservazione in argomento è accoglibile limitatamente a quanto riportato nel suddetto riscontro. L'istante potrà fornire la **documentazione scientifica sulle caratteristiche fito-botaniche dell'area privata** in argomento da valutarsi in fase di VAS ovvero nell'ambito delle procedure che l'A.C. si è riservata di adottare nel percorso già intrapreso di coopianificazione finalizzata all'approvazione del nuovo Piano Regolatore generale (PUG).

STRUTTURA DI VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO COMUNALE COSTIERO

~~arch. Giuseppe CASUGGIO~~

dott. Alessandro CICCOLELLA

arch. Valerio COSTANTINO

~~ing. Gianluigi FANTETTI~~

ing. Antonio IAIA

arch. Teodoro INDINI

arch. Fabio Stefano LACINIO

~~arch. Maurizio MARINAZZO~~

dott. agr. Giovanni NARDELLI





DGC n. 243 del 03 luglio 2014 - Adozione, ai sensi dell'art.4 della LR. 23/06/2006 n.17, del Piano Comunale della Costa - PCC - per il tratto costiero di competenza Regionale. Presa d'atto degli elaborati tecnici relativi alla pianificazione, in variante al vigente P.R.G., estesa all'intero "territorio costiero" brindisino così come perimetrato dal vigente PUTT/p e PPTR, in ottemperanza agli indirizzi resi ai sensi della lr. 56/80 con DGC. 11/09/2013 n.291.

art. 4 della LR. 17/2006, comma 8 e s.m.i." - **"Approvazione del PCC" - STRUTTURA DI VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE** così come da nota di convocazione prot. n.61174 del 08/08/2014.

OSSERVAZIONE N. 12

Titolare:**Società AGRICOLA LINDA srl**
prot. n.61447 del 11-08-2014

Esposizione sintetica:

A) contesta la perpetrazione coincidente con il proprio terreno ed identificata "bosco e cordoni dunali" (riveniente dalle tutele dell'adottato PPTR) chiedendone la rettifica eliminandone la campitura di "divieto assoluto di concessioni demaniali", a tal proposito allega uno studio dal quale si rileva una classificazione dell'area come "vegetazione banale indesiderata".

Riscontro puntuale della Commissione

A) Il Piano Regionale Costiero è lo strumento sovraordinato al quale il PCC deve obbligatoriamente conformarsi ed adeguarsi, nei termini e nella tempistica previsti dalla DGR 24/09/2013, n.1778 tanto al fine di scongiurare l'attivazione dei poteri sostitutivi, come notificato dall'Ufficio Demanio regionale via PEC a questa A.C. il 17/12/2013, Prot. N. 0084396 via PEC a questa A.C. il 17/12/2013, Prot. N. 0084396. Sia il Piano Regionale Costiero che il PCC, pianificano esclusivamente le aree demaniali marittime della fascia costiera.

Per quanto predetto, sotto l'aspetto della pianificazione urbanistica **il PCC non comporta variante urbanistica al vigente Piano regolatore Generale** in quanto non modifica la zonizzazione dello Strumento Urbanistico Generale operando l'esclusivo recepimento delle prescrizioni del PRC che pertanto non comportano incremento del dimensionamento insediativo globale, o trasferimento su aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali) dei diritti edificatori derivanti da aree a differente destinazione.

L'Amministrazione Comunale di Brindisi, al fine di rendere organica ed omogenea la gestione integrata della costa ha inteso estendere gli indirizzi generali della normativa regionale all'intero territorio costiero del Comune di Brindisi inteso come una fascia di profondità costante di 300 m a partire dalla linea di costa e comprendente il demanio marittimo, l'area litoranea e la relativa area annessa così come delimitato dall'adottato PPTR e così come definito dalle NTA del vigente adeguamento del PRG al PUTT/P giusto indirizzo della A.C. con Delibera di Giunta Comunale n. 291 del 11.09.2013 a garanzia di un coerente equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale, la libera fruizione e lo sviluppo delle attività turistico/ricreative, obiettivo ultimo della normativa regionale predetta che nello stesso art.4 delle NTA del PRC estende la ricognizione fisico giuridica, finalizzata alla redazione dei PCC, all'intero territorio costiero di propria competenza amministrativa, necessità ribadita al punto 3) delle istruzioni operative di cui alla Determina del Dirigente del Servizio Demanio regionale del 06/12/2011 n.405.

La predetta ricognizione è stata estesa anche ad aree di proprietà privata e tra queste quelle interessate dalla perimetrazione di cui alla presente osservazione.

Nel caso la prevista estensione degli indirizzi generali della normativa regionale ad aree extra demaniali comporti una **variazione urbanistica, la stessa esula dal procedimento in corso di approvazione del PCC** riguarderà diversi provvedimenti che l'amministrazione si è riservata di

adottare nell'ambito del percorso già intrapreso di coopianificazione finalizzata all'approvazione del nuovo Piano Regolatore generale (PUG). La proposta di PCC adottata deve conformarsi, così come previsto dallo stesso PRC, al vigente adeguamento al Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio ed al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale adottato. Il PCC, agendo esclusivamente sulle aree demaniali, come predetto, non costituisce variante al vigente Piano Regolatore Generale né può costituire variante al PUTT/p né tantomeno all'adottato PPTR. Eventuali modifiche alle perpetrazioni dei predetti strumenti sovraordinati saranno tempestivamente riportati, come per legge, nella strumentazione in corso di approvazione. L'attivazione della procedura VAS permetterà una maggiore condivisione di quanto predisposto dalla A.C. accogliendo i vari contributi in termini di idee e competenza da parte dei diversi Enti e portatori di interesse, verranno in tale sede forniti i file cartografici informatici, georeferenziati, strutturati secondo quanto disposto dalle "istruzioni operative necessarie alla presentazione dei PCC di cui alla DD Servizio Demanio e Patrimonio regionale 06/12/2011 n.405.

In merito alla tipizzazione riportata dal PCC, si riscontra che l'area di proprietà del richiedente coincide con una serie di tutele paesaggistico/ambientali che prevedono, a monte di una qualsiasi tipologia di intervento, un corretto ed attento approccio progettuale nonché l'attivazione delle procedure amministrative di legge. Al fine di chiarire eventuali equivoci e rendere trasparente l'operato della A.C. si ritiene opportuno che la dicitura riportata nella legenda delle tavole cartografiche adottate relativa alle "Aree con divieto assoluto di concessione" venga così integrata: "Aree con divieto assoluto di concessione demaniale - Aree private assoggettate a tutele di natura paesaggistico/ambientale".

Per quanto predetto l'osservazione in argomento è accoglibile limitatamente a quanto riportato nel suddetto riscontro. L'istante potrà fornire la **documentazione scientifica sulle caratteristiche fito-botaniche dell'area privata** in argomento da valutarsi in fase di VAS ovvero nell'ambito delle procedure che l'A.C. si è riservata di adottare nel percorso già intrapreso di coopianificazione finalizzata all'approvazione del nuovo Piano Regolatore generale (PUG).

STRUTTURA DI VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO COMUNALE COSTIERO

~~arch. Giuseppe CASUCCIO~~

dott. Alessandro CICCOLELLA

arch. Valerio COSTANTINO

~~ing. Gianluigi FANTETTI~~

ing. Antonio IAIA

arch. Teodoro INDINI

arch. Fabio Stefano LACINIO

~~arch. Maurizio MARINAZZO~~

dott. agr. Giovanni NARDELLI



Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Sindaco, dal Segretario Generale e dall'Assessore Anziano .

Il Sindaco

F.to Cosimo CONSALES

Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa Paola GIACOVAZZO

L'Assessore Anziano

F.to Giuseppe MARCHIONNA

Il presente atto diventerà esecutivo a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Brindisi, li _____

Il Segretario Generale
(dott.ssa Paola GIACOVAZZO)
